

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

909<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente DINI,  
indi del vice presidente MORO  
e del presidente PERA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-51

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 53-64

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 65-73



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....Pag. 1

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE ..... 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(3247-B) *Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritenuto la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* MANZIONE (Mar-DL-U) .....	2, 14
GIOVANELLI (DS-U) .....	4, 6
ZANCAN (Verdi-Un) .....	5, 28
BOREA (UDC) .....	6
CENTARO (FI) .....	8
CAVALLARO (Mar-DL-U) .....	12
BOBBIO Luigi (AN) .....	13, 14
* CICCANTI (UDC) .....	17
ZICCONI (FI), relatore .....	19, 28
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia .....	21, 23, 29
BRUTTI Massimo (DS-U) .....	24, 25
FASSONE (DS-U) .....	26, 27
VALLONE (Mar-DL-U) .....	29
Verifiche del numero legale .....	25, 29

## SULLE MANIFESTAZIONI IN VAL DI SUSA

PRESIDENTE ..... Pag. 29, 30  
ZANCAN (Verdi-Un) ..... 29, 30

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B:

VALLONE (Mar-DL-U) ..... 30, 31  
BRUTTI Massimo (DS-U) ..... 31, 32, 33 e *passim*  
Verifiche del numero legale ... 30, 31, 32 e *passim*

## SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DEL GIAPPONE

PRESIDENTE ..... 34

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B:

PRESIDENTE ..... 34, 35, 38 e *passim*  
BRUTTI Massimo (DS-U) ..... 38, 39, 40 e *passim*  
AYALA (DS-U) ..... 35  
MANZIONE (Mar-DL-U) ..... 44, 45, 50  
Verifiche del numero legale ... 34, 38, 39 e *passim*

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B:

Articoli da 1 a 5 ..... 53  
Articolo 6 ed emendamenti ..... 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ALLEGATO B****CONGEDI E MISSIONI** .....Pag. 65**INDAGINI CONOSCITIVE**

Annunzio ..... 65

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 51

Apposizione di nuove firme a mozioni ...Pag. 65

Interrogazioni ..... 65

Ritiro di firme da mozioni ..... 73

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## **RESOCONTO SOMMARIO**

### **Presidenza del vice presidente DINI**

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 novembre.*

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Comunica che l'ordine del giorno della seduta sarà integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni sollevato dal tribunale di Milano e che a tal fine la seduta potrà prolungarsi oltre il previsto orario.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri.** (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione* (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda inoltre che nella seduta antimeridiana del 24 novembre è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Le dichiarazioni dell'onorevole Previti secondo il quale le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono contrarie ai suoi interessi processuali dimostrano che, a differenza di quanto sostenuto da esponenti della maggioranza, il testo licenziato dal Senato era finalizzato ad una specifica posizione e riconfermano che la maggioranza è disposta a far estinguere decine di migliaia di processi e a barattare l'interesse degli italiani alla sicurezza pur di salvare un proprio esponente da un processo. Tuttavia il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento trasforma un'aberrazione immediata in un'aberrazione differita, in quanto Previti riuscirà a sospendere il processo pendente in Cassazione dimostrando l'incostituzionalità di una norma la cui applicazione è limitata ai processi non ancora iniziati: il disegno di legge riconosce al fattore tempo la dignità di nuovo soggetto processuale, cosicché l'attività difensiva si incentrerà sulla ricerca dell'assoluzione per mancanza di tempo. Sono disposizioni vergognose, che aggravano le difficoltà del settore giustizia, che avrebbe avuto bisogno di un alleggerimento dei ruoli tramite la depenalizzazione e l'incremento delle dotazioni finanziarie, esattamente quello che una maggioranza di illusionisti non è stata in grado di realizzare. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL- e DS-U*).

GIOVANELLI (*DS-U*). L'approvazione del disegno di legge può determinare gravi conseguenze sul processo relativo allo scandalo Bipop Carrire, che ha prodotto un enorme danno sociale e morale per il Paese, di cui oggi dovrebbe aprirsi il dibattito e che la difesa cercherà di rinviare per potersi avvalere della riduzione dei termini di prescrizione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La maggioranza ha lungamente impegnato il Parlamento non per ricercare l'efficienza della giustizia a vantaggio dei cittadini, bensì prescrizioni e norme di favore per i suoi esponenti. Le modifiche apportate dalla Camera peggiorano ulteriormente una legge pessima, perché allungano i tempi di prescrizione per i reati colposi ed esclu-

dono l'unica soluzione corretta, cioè la soppressione della norma transitoria e l'applicazione della legge solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, in quanto il criterio dell'apertura del dibattito può ingenerare disparità di trattamento e difficoltà interpretative per i giudizi abbreviati. (*Applausi dei senatori Ripamonti, Franco Danieli e Vicini*).

BOREA (*UDC*). Il testo approvato dalla Camera, che conferma l'estraneità dell'*iter* legislativo rispetto alla vicenda processuale dell'onorevole Previti, (peraltro già evidente con la modifica introdotta dal Senato che allungava di un anno i termini di prescrizione per i processi pendenti in Cassazione) disarmo ulteriormente gli argomenti pregiudizialmente critici dell'opposizione, perché non ci saranno effetti devastanti sull'esito dei processi. Inoltre, le eventuali perplessità sulla possibilità che in relazione ad eventi casuali si determinino diverse situazioni processuali per i coimputati non giustifica né la feroce contrarietà dell'opposizione, né tantomeno la tolleranza della irresponsabilità del giudice in merito alla irragionevole durata dei processi, aspetto che ha determinato numerose condanne da parte della Corte europea di giustizia. Inoltre, le preoccupazioni per il sovraffollamento delle carceri, specie dopo il blocco del piano carcerario a seguito di un ricorso di alcune società di costruzioni, non possono far trascurare l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l'inasprimento delle pene, specie a carico dei recidivi. Infine, ad ulteriore riprova della debolezza degli argomenti dell'opposizione, sta il dato statistico secondo cui la gran parte dei procedimenti viene prescritto nella fase preliminare. (*Applausi del senatore Salzano*).

CENTARO (*FI*). La rinnovata disciplina transitoria, che fa salvi i processi pendenti in primo grado, non solo non viola il principio costituzionale della irretroattività della legge penale, perché la normativa sulla recidiva e sulla prescrizione è di natura sostanziale e processuale ma non incriminatrice, ma priva l'opposizione del suo principale argomento critico, basato sul riferimento al processo riguardante l'onorevole Previti. Il disegno di legge, che modifica il regime della prescrizione con riferimento alla pena irrogata, anziché alla pena irrogabile, risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini e, rimediando alla insufficiente applicazione di norme vigenti e al distorto uso della valutazione discrezionale da parte della magistratura, garantisce la certezza della pena soprattutto con riferimento ai soggetti proclivi a delinquere. L'aumento delle pene per i reati di cui all'articolo 416-*bis* e per i reati di usura, la limitazione della possibilità di accedere al patteggiamento semplice, il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo dimostrano che la lotta alla criminalità organizzata è una priorità dell'attuale Governo. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, un disegno di legge *ad personam* si è trasformato in un testo illusionistico, a beneficio dei soggetti più potenti ed ab-

bienti. Sia per i profili relativi alla prescrizione sia per i profili relativi alla recidiva, che avrebbero meritato una trattazione più sistematica, permangono dubbi di costituzionalità per la grave lesione del principio dell'autonomia della magistratura. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Tessitore*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Pur esprimendo perplessità sulla disciplina transitoria e sul raddoppiamento dei termini di prescrizione per una duplice categoria di reati colposi, dichiara l'orgoglio della propria parte politica per il varo di una legge che aumenta la sicurezza dei cittadini. Le critiche della opposizione che si appuntano sul carattere classista del disegno di legge sono infondate e contraddittorie, perché è stato proprio il centrosinistra a varare una riforma del codice di procedura penale che ha complicato il funzionamento della giustizia, rendendola agibile per i più abbienti. L'opposizione, interessata esclusivamente ad un uso strumentale della giustizia, si disinteressa della durata dei processi, della prescrizione dei reati più gravi, della certezza della pena, della gestione lassista degli strumenti investigativi e processuali, della concessione immotivata delle attenuanti generiche, e dimentica che il valore del processo non risiede nella sua mera esistenza, bensì nella sua capacità di essere giusto e di irrogare una pena commisurata alla gravità del reato commesso. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CICCANTI (*UDC*). La sua parte politica, in linea con la tradizione culturale di appartenenza, quella democristiana, che ha sacrificato ai riti di una giustizia a volte ingiusta uomini onesti e innocenti che si sono difesi nei processi e non dai processi, si è fatta carico di riportare il disegno di legge al suo spirito originario delineando una riforma dell'istituto della prescrizione volta ad assicurare al cittadino certezza del diritto e ragionevolezza dei tempi di definizione del procedimento. Infatti, la nuova disciplina transitoria, che esclude dall'applicazione i processi pendenti in primo grado non ancora in fase dibattimentale, nonché quelli pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ha fatto definitivamente cadere qualsiasi possibile interpretazione deformante tesa a favorire in particolare l'avvocato Previti. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONI, *relatore*. Superando presunti aspetti inquinanti pregiudizialmente rilevati dall'opposizione, il disegno di legge delinea con chiarezza gli effettivi obiettivi della riforma degli istituti della recidiva e della prescrizione, tesi a rispondere ai bisogni di sicurezza e certezza del diritto da parte dei cittadini. Con riguardo infatti alla recidiva la scelta operata è quella di assicurare effettività della pena nei confronti di chi si rende colpevole reiteratamente di reati socialmente pericolosi, così come la rimodulazione dei termini di prescrizione limita la discrezionalità del giudice nella determinazione dei tempi dei procedimenti.



## Presidenza del vice presidente MORO

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo condivide l'impostazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare giudicando necessarie ed opportune le modifiche agli istituti della prescrizione e della recidiva. Si rimette infatti alla certezza della legge – e non più alla discrezionalità del giudice – la durata dei tempi di prescrizione e si raccoglie l'esigenza di sicurezza dei cittadini laddove si constati il fallimento delle politiche di rieducazione. Le modifiche intervenute alla Camera dei deputati hanno raccolto, tra l'altro, alcune obiezioni dell'opposizione emerse nel corso della discussione parlamentare. Non ha più pertanto alcun senso, se non di sterile polemica politica, riproporre l'argomentazione secondo cui tratta di una legge *ad personam* essendo ormai del tutto chiaro che la riforma dei termini di prescrizione non favorirà in alcun modo l'avvocato Previti. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Avanza una proposta di non passare all'esame degli articoli – sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale – sottolineando l'iniquità e l'illogicità del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 11,34.*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, avvertendo che i primi cinque articoli non sono stati modificati. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE (*DS-U*). Lamentata l'eccessiva limitazione dei tempi della discussione, ricorda che la previsione tendente ad escludere la facoltà del giudice di bilanciare le circostanze attenuanti ed aggravanti e ad assicurare certezza alla determinazione dei termini di prescrizione non è stata in alcun modo contrastata dall'opposizione ed anzi era contenuta in un disegno di legge presentato prima di quello giunto all'esame finale del Senato. L'emendamento 6.7 coglie l'occasione fornita dall'inserimento di due ti-

toli di reato colposo tra quelli per i quali è previsto un termine di prescrizione raddoppiato per aggiungere altri titoli di reato, quali la corruzione, allo scopo di impedire che la legge contrasti con gli impegni assunti dall'Italia in sede ONU in materia di lotta contro alcuni delitti di particolare rilevanza e di dare maggiore coerenza all'impianto della previsione, evitando il probabile intervento della Corte costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Ricorda che il raddoppio dei termini di prescrizione per gli infortuni sul lavoro e per gli omicidi colposi determinati da incidenti stradali condurrà anche ad un raddoppio dei tempi del risarcimento del danno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 12,08.*

### **Sulle manifestazioni in Val di Susa**

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiede che il Ministro dell'interno riferisca urgentemente al Senato sulla situazione di militarizzazione che si è determinata in Val di Susa a seguito dell'occupazione da parte delle Forze dell'ordine della località dove è previsto l'inizio dei lavori della linea ad alta velocità Torino-Lione. È stato addirittura impedito l'accesso alla valle alla Commissione inviata dal Parlamento europeo per ispezionare i siti ed è stata preclusa la libera mobilità ad una popolazione che lotta per difendere l'integrità del proprio territorio. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Maconi*).

PRESIDENTE. Invita il senatore Zancan presentare appositi atti di sindacato ispettivo, che sarà cura della Presidenza segnalare al Governo.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 6.1.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.11. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,32.*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.11.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.2 (prima parte). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,55.*

### **Presidenza del presidente PERA**

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.2 (prima parte), con preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.3 e 6.4. E' altresì respinto l'emendamento 6.5.*

PRESIDENTE. Prima della votazione dell'emendamento 6.6, dispone la verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUTTI Massimo (*DS-U*). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 13,18.*

### **Saluto ad una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone**

PRESIDENTE. Saluta una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone, presente in tribuna. (*Generali applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.6.*

AYALA (*DS-U*). Nel dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 6.7, sottolinea il carattere infelice e irragionevole della nuova disciplina della recidiva e della prescrizione, rilevando che la funzione rieducativa della pena, sancita dalla Costituzione, presuppone necessariamente margini di valutazione discrezionale del giudice, mentre l'eccesso di procedimenti prescritti richiederebbe interventi per rendere più celeri i processi anziché la previsione di una riduzione dei termini della prescrizione. La modifica approvata dalla Camera, introducendo una deroga alla riduzione dei termini per alcuni reati di tipo colposo, che esclude peraltro i reati di peculato, concussione e bancarotta fraudolenta, prova indirettamente che la normativa in esame indebolisce la potestà punitiva dello Stato. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un*).

*Preve verifiche del numero legale, chieste dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.8, 6.12 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.13 e 6.14), 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19. Sono inoltre respinti gli emendamenti 6.7, 6.9, 6.20 e 6.21.*

MANZIONE (*Mar-DL-U*). In fase di accertamento del numero legale riscontra sui banchi del Governo un numero di luci rosse superiore ai rappresentanti del Governo membri del Senato presenti.

*Preve verifiche del numero legale, la prima chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) e le successive dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.26, 6.27, 6.29 e 6.30. È inoltre respinto l'emendamento 6.25.*

PRESIDENTE. L'emendamento 6.100 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione degli

emendamenti 6.31 e 6.102, fra loro identici. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,44.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano. La deliberazione avrà luogo al termine della seduta antimeridiana, che a tal fine potrà prolungarsi oltre il previsto orario di chiusura.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3247-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 novembre il relatore ha svolto la relazione orale, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

\* MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi rivolgo ai pochi colleghi presenti in Aula questa mattina, per cercare di svolgere un ragionamento, chiaramente salutando i colleghi stessi e ringraziando il Governo e la Presidenza, che ci consentono di iniziare i lavori.

Vorrei dire subito che è tutta un'illusione e ha ragione il presidente Casini – che ormai fa politica e può essere citato, per sua stessa ammissione, senza incorrere nel reato di lesa maestà – quando dice che ci sono tanti illusionisti che cercano di creare suggestioni e illusioni e diffondere un messaggio non reale. A proposito di suggestione, ieri avevamo tutti l'illusione di poter iniziare la discussione generale sulla riforma del sistema elettorale, quando poi qualcuno degli apprendisti illusionisti della Casa delle Libertà ci ha comunicato che come Gruppo della Margherita avevamo soltanto 58 minuti a disposizione: poco più di un minuto per ogni senatore.

Ci siamo chiesti come mai la discussione su una riforma elettorale di questo tipo, introdotta con un colpo di mano negli ultimi giorni della legislatura, che cambia il quadro politico complessivo e dovrebbe perciò consentire a un Gruppo come il nostro, quello della Margherita, il secondo Gruppo dell'opposizione, di poter esprimere la propria indignazione, viene contenuta in un tempo complessivo di meno di un'ora. Sarà un'illusione? No, è proprio così, è una vergogna.

Per la «salva-Previti» che stiamo affrontando in questo momento in Aula è ancora peggio, perché il tempo a disposizione del Gruppo è soltanto pari a 28 minuti. Cercherò quindi, nell'ambito di questo pochissimo



tempo, signor Presidente, di svolgere un'operazione di verità rispetto ad un testo che la Camera ci ha restituito profondamente modificato. Per far ciò, con il permesso dei colleghi che sono qui davanti a me mentre parlo, voglio ricordare ciò che è successo in quest'Aula il 27 luglio scorso, quando il provvedimento, definito ex-Cirielli, venne votato dal Senato.

Ricordo ancora gli interventi dei vari rappresentanti dei Gruppi della maggioranza e del rappresentante del Governo in quest'Aula: tutti sostenevano che si trattava di una norma perfetta, che non era in alcun caso faziosa e partigiana e che non conteneva alcuna disposizione che in qualche modo potesse servire a salvare il soldato Ryan, o meglio il soldato Previti.

Ed oggi, dopo le modifiche che sono state apportate dalla Camera, dopo che lo stesso Previti ha dichiarato pubblicamente che, con l'emendamento che limita l'applicabilità della disposizione ai processi per i quali non sia iniziato il primo grado, è stata introdotta una norma contro di lui, quale coraggio avete per continuare a sostenere che il provvedimento che approvaste a luglio non era fazioso, partigiano, *ad personam*, che serviva soltanto a salvare Cesare Previti? Se dopo l'emendamento dell'UDC Previti sostiene che la norma è contro di lui, vuol dire – è un assioma – che prima era per lui. È una vergogna, colleghi, della quale ancora non vi assumete la responsabilità.

Ed è una vergogna maggiore perché continuate a giocare con le istituzioni, pur di salvare un vostro compagno di merende da un processo giusto. (*Commenti dal Gruppo AN*). Mi fa piacere che qualcuno si svegli dal letargo!

Avreste avuto il coraggio di fare approvare una legge che avrebbe estinto decine di migliaia di processi. Solo l'intervento autorevole della Presidenza della Camera e del Gruppo dell'UDC, che hanno raccolto l'eco di tutte le questioni sollevate dalla magistratura, dall'avvocatura, dai professori universitari, ha permesso di porre in parte rimedio. Solo in quel momento si è sviluppata questa sensibilità. Se la norma fosse passata, il prezzo lo avrebbero pagato, come al solito, tutti gli italiani, i quali avrebbero visto in che modo intendete operare un giro di vite sulla sicurezza, mettendo cioè fuori tutti quelli che hanno la fortuna di essere responsabili di reati simili a quelli contemplati dalla legge.

La modifica introdotta alla Camera, però, non cambia sostanzialmente i termini del problema giacché, se grazie all'intervento del presidente Casini si è posto rimedio ad un'aberrazione immediata, abbiamo creato le condizioni per un'aberrazione differita. Sono pronto a scommettere (l'ho fatto più volte in quest'Aula e, purtroppo, ho avuto anche ragione) che il primo che sosterrà l'incostituzionalità di una norma che introduce una disciplina assurda... (*Il senatore Specchia si avvicina al senatore Manzione e gli rivolge la parola*). Presidente, il collega può rispondermi dal banco quando vuole! (*Richiami del Presidente*).

Dicevo che il primo che sosterrà l'incostituzionalità di questa norma sarà Cesare Previti. Il primo che sarà pronto a sostenere che la norma che stiamo approvando è incostituzionale, perché determina in maniera arbitraria ed irragionevole i tempi dell'individuazione della fase processuale a

decorrere dalla quale i nuovi termini prescrizionali saranno applicati, sarà Cesare Previti. In pratica, quello che non gli avete dato immediatamente, glielo darete dopo, quando egli otterrà la sospensione del processo in Cassazione e quindi raggiungerà comunque il risultato che voleva, quello della prescrizione.

La norma era e rimane incostituzionale ed è sostanzialmente ingiusta, perché in un sistema già complicato avete introdotto un nuovo soggetto, il tempo, un invitato di pietra cinico ed inesorabile. Gli avvocati più bravi, da oggi in poi, non si preoccuperanno più di cercare o valutare le prove, di studiare la giurisprudenza e la dottrina, né di verificare la regolarità formale degli atti processuali. Basterà soltanto guadagnare tempo per far decorrere l'ipotesi accusatoria. Avete introdotto una nuova formula assoluta: assolto perché non c'è più tempo!

E tutto questo lo avete fatto con una riduzione dei tempi di prescrizione, che per esempio, per i reati per cui sono previste pene fino a sei anni, si riducono da 15 a 7 anni e mezzo. Niente male, uno sconto natalizio di oltre il 50 per cento. Avete avuto il coraggio di mettere in svendita la giustizia.

Avete modificato anche il regime dell'interruzione e della sospensione, ma lascio questo argomento ai colleghi perché non ho tempo per farlo ora.

Avreste dovuto occuparvi di aumentare le dotazioni del comparto della giustizia, e invece le avete ridotte, di operare una massiccia depenalizzazione per alleggerire i ruoli, e non l'avete fatto, di occuparvi di una riforma che restituisse efficienza, e non l'avete fatto. Avete ulteriormente appesantito un treno già asfittico e adesso pretendete di ridurre i tempi di percorrenza: è assurdo. È una illusione, è una magia nefasta che non potrà essere realizzata.

Come dice il presidente Casini, non è più tempo di illusionisti e ciarlatani. Leggiamo stamattina che anche Hollywood è contro la cosiddetta ex Cirielli. Dalla stampa ricaviamo che anche coloro che si occupano di cinema e comunicazione si rendono conto che con questa norma non sarà possibile punire più i pirati informatici. Questo è ciò che tutti vedono e che voi non volete assolutamente vedere. Ma attenzione, il vostro cattivo spettacolo sta per concludersi e – credetemi – nessuno vi chiederà il *bis*. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, solo un minuto per affrontare in modo esplicito una questione circoscritta, ma importante: l'impatto di questa legge sul processo in corso presso il tribunale di Brescia per lo scandalo Bipop. Uno scandalo che è stato definito la Enron italiana, che ha danneggiato 70.000 piccoli risparmiatori e ne ha visti 1.710 costituirsi parte civile.

Proprio questa mattina dovrebbe aprirsi il dibattito, ma legittimamente la difesa solleverà eccezioni e assumerà iniziative per far scattare la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 10 di questo provvedimento. Ciò provocherebbe un danno non solo ai risparmiatori, ma alla fede pubblica. Al riguardo, signor Presidente, ricordo che la tutela del risparmio è uno dei principi sanciti dalla Costituzione.

Non desidero sottrarre tempo al dibattito e agli altri colleghi. Rilevo soltanto che sarebbe una beffa se ciò accadesse, aggiungo che i comitati dei risparmiatori hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica, ma anche ai Presidenti di Camera e Senato, sostenendo che è del tutto sbagliato procedere con tempi contingentati, strangolare il dibattito e fare oggettivamente sponda a fantasie processuali mirate non ad accertare i fatti, ma solo ad insabbiare vicende di grande importanza sociale. Naturalmente, mi auguro che gli imputati siano assolti e che emergano responsabilità circoscritte e precise che però, siamo certi, ci sono state.

Credo che il Presidente la Repubblica nella sua saggezza, ma anche la Presidenza del Senato ed i colleghi della maggioranza, dovrebbero tenere conto di tutto ciò perché questa legge esordirebbe con un enorme danno sociale e morale per il Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, le norme introdotte dalla Camera peggiorano una legge pessima; allungano i termini della prescrizione per i reati colposi che, notoriamente, sono poco gravi, e noi, in via emendativa, abbiamo introdotto tutti i reati contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione.

Rispetto al transitorio, l'unica soluzione corretta era limitare l'applicazione della nuova legge più favorevole ai soli reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Ciò avrebbe ridotto al minimo, anzi annullato, il rischio di prescrizione altrimenti incombente sui processi in corso; avrebbe consentito di prevenire le manovre volte a ritardare o ad accelerare il compimento di atti per cercare di superare il discrimine del nuovo regime transitorio; avrebbe allontanato ogni sospetto sulla funzionalità della nuova normativa, sull'incidenza in danno dei singoli imputati.

Avete scelto un confine, per l'applicazione della legge, assolutamente discutibile, quell'apertura del dibattito che non consentirà di distinguere rispetto ai giudizi abbreviati o ai processi patteggiati.

Traggo, in via generale, alcune conclusioni politiche finali.

Non so se sia stato un effettivo e sincero rigurgito di vergogna che vi ha consentito all'ultimo momento di escludere la salvezza dell'onorevole Previti dal testo di legge. Annoto che anche rispetto al termine dell'apertura del dibattito vi sono molti processi pendenti per imputati eccellenti, ad esempio quello Mediaset a carico di Silvio Berlusconi, che potranno giovare di queste nuove normative più favorevoli.

Concludo affermando che è proprio vero che non c'è limite al peggio. Avete tenuto impegnato il Parlamento in materia di giustizia non

per ricercare efficienza, rapidità e garantire migliori servizi ai cittadini, bensì prescrizioni e vantaggi per molti di voi e dei vostri sodali. Ma alle prossime elezioni, gentili colleghi, il popolo italiano chiederà il conto anche ai prescritti e ai beneficiati. (*Applausi dei senatori Ripamonti, Franco Danieli e Vicini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.

BOREA (*UDC*). Grazie signor Presidente, stiamo per approvare una legge che inasprisce le pene per i recidivi e, in sostanza, le riduce per gli incensurati per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche, abbreviando anche i tempi di prescrizione per alcuni reati.

Questa legge è nota come ex Cirielli, dal nome del collega di AN che la propose alla Camera, ritirandone poi la firma per dissenso rispetto alle modifiche apportate nel corso dell'*iter* parlamentare. Ma la stessa legge è più famosa come salva Previti, dal nome del collega di Forza Italia che avrebbe potuto trarne benefici nel corso della celebrazione di processi ancora pendenti che lo riguardano.

Consiglierei agli amici della stampa di ribattezzare la legge con un nome tecnico, quale quello di legge in materia di recidiva, di attenuanti e di prescrizione. La verità è che gli amici colleghi dell'opposizione sono oggi disarmati perché già al Senato, per iniziativa di questa maggioranza e di chi vi parla, la legge non poteva più dirsi *ad personam* o, meglio, a favore della persona rispetto alla quale ci si accusava di voler le-giferare.

La legge non è più salva Previti perché già con la nostra proposta emendativa che prevedeva, quale norma transitoria, di allungare di un anno il termine di prescrizione per i processi arrivati al capolinea – per intenderci quelli pendenti in Cassazione – la stessa non era più una legge che beneficava qualche imputato illustre.

Ma questa norma transitoria non è stata ritenuta sufficiente a liberare la legge stessa da quella scomoda definizione di salva Previti, per cui alla Camera si è ritenuto di emendarla ulteriormente, soprattutto per iniziativa dell'*UDC*, che ha voluto modificare la legge stessa per impedirne l'applicazione a tutti i processi arrivati nella fase del dibattimento.

Pertanto, vorrei tranquillizzare il collega Giovanelli che lamentava il fatto che la stessa legge poteva avere un'applicazione al processo in corso a Brescia. Non ci sono effetti devastanti per tutti i processi che sono nella fase del dibattimento, in qualsiasi grado essi si trovino, neppure per quelli per i quali non è ancora iniziato il dibattimento in primo grado.

GIOVANELLI (*DS-U*). Il dibattimento lo stanno ritardando in attesa di questa legge.

BOREA (*UDC*). Caro collega, sarà fissato.

Orbene, senatore Zancan, sotto un profilo squisitamente giuridico devo confessare che la modifica introdotta dalla Camera, nel mentre eli-

mina definitivamente ogni residuo dubbio di possibile applicazione di questa legge a Previti – tanto che ha ragione Previti di lamentare il fatto che oggi si legifera contro di lui – effettivamente qualche dubbio di costituzionalità lo genera, specie in riferimento alla possibile disparità di trattamento tra coimputati i cui processi, per un motivo qualsiasi, si trovino in fasi diverse.

Non posso certamente più giustificare ed accettare la feroce opposizione della sinistra e dei magistrati, solo che si pensi all'irragionevole durata dei processi cui sono sottoposti i nostri concittadini, che hanno di fronte un giudice sostanzialmente immune da responsabilità, che non risponde mai né dei ritardi né dei danni che produce con la sua attività professionale. Non posso certamente più tollerare una tale opposizione, solo che si pensi all'aumento vertiginoso e spaventoso delle condanne che il nostro Governo subisce ad opera della Corte di giustizia europea per la irragionevole durata dei processi in Italia.

Ed allora, colleghi dell'opposizione, arrendetevi: ormai siete disarmati, non potete più parlare di una legge voluta per Previti.

Oggi parlate di un'amnistia di classe, dei ricchi che si possono permettere gli avvocati, mentre invocate un'amnistia per tutti: è la posizione di Pannella, che vuole un'amnistia vera. Non perché noi siamo contrari ad un decreto di clemenza: io stesso sono firmatario di un disegno di legge depositato sin dal maggio 2002, prim'ancora che il Santo Padre Giovanni Paolo II venisse in Parlamento ad invocare un decreto di clemenza.

Anch'io sono preoccupato della situazione nella quale si vive ormai nelle carceri italiane per un sovraffollamento certamente non più tollerabile, essendo le strutture carcerarie affollate da circa 60.000 detenuti, quando potrebbero sopportare una presenza di circa 40.000 detenuti. Sono soprattutto preoccupato per una inversione di tendenza, che registra un aumento nel *trend* di ingressi nelle strutture carcerarie che fino ad ora era stabilizzato in circa 2.000 detenuti in più all'anno e che nel solo primo semestre 2005 registra inspiegabilmente un picco di ingressi pari a 4.000 detenuti in più.

Allora, è evidente che un legislatore sensibile ed attento alle problematiche connesse al mondo carcerario deve con preoccupazione valutare l'aumento vertiginoso di presenze nelle strutture carcerarie, soprattutto quando la soluzione prospettata dal Governo in riferimento alla costruzione di nuove strutture carcerarie segna oggi una battuta d'arresto nel momento in cui si ha conoscenza di un ricorso dei costruttori nazionali avverso il provvedimento governativo di affidare ad una società specializzata, quale Dike Edifica spa, la costruzione di strutture particolari quali sono le carceri.

Onorevoli rappresentanti del Governo, è vero che l'inasprimento delle pene ai recidivi comporta anche l'impossibilità di accesso per gli stessi alle misure alternative al carcere, ma tutto ciò non giustifica l'opposizione della sinistra e della magistratura che vede la nuova legge come un provvedimento che favorisce i ricchi e penalizza i recidivi, che sono i meno

abbienti, quasi addirittura a giustificare la loro abitudine a delinquere perché meno abbienti e costretti a delinquere.

La recrudescenza delle pene per i recidivi, che con la nuova legge si introduce, certamente serve a compensare nei cittadini quell'allarme sociale che si registra ogni giorno per i fatti riportati dalla cronaca nera. I recidivi in libertà tornano a delinquere e comunque spesse volte alzano il tiro compiendo anche reati più gravi di quelli dei quali sono stati protagonisti.

Le statistiche giudiziarie, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, dicono, quanto alla prescrizione, che l'80 per cento dei processi si prescrive nella fase delle indagini preliminari perché i pubblici ministeri spesso confondono l'obbligatorietà dell'azione penale e l'estinzione dei reati con una eccessiva discrezionalità, portando avanti soltanto i processi che riguardano i reati che interessano soprattutto alcune persone.

I giudici arrivano addirittura a negare il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di incensurati, pur di evitare che maturi la prescrizione del loro reato alla quale avrebbero diritto, come hanno diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Cari colleghi, è evidente che, eliminato il nome di Previti dall'etichetta di questa legge, vi è stato tolto un argomento di contestazione. La vostra opposizione si giustifica soltanto per il fatto che probabilmente il Capo dello Stato non intende più farsi tirare per la giacca e promulgherà questa legge che si ascriverà al merito di questa maggioranza e del Governo. (*Applausi del senatore Salzano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, registro una netta impressione di natura squisitamente politica: venuto meno il bersaglio, l'onorevole Previti – questa legge avrebbe dovuto salvarlo – il centro-sinistra non riesce più a fermare l'abbrivio che si era dato nella demonizzazione dell'intero disegno di legge e delle sue parti e non riesce a coglierne l'essenza complessiva, valutando lo stato degli atti e soprattutto degli articoli che vengono all'esame del Senato.

È una legge che deve essere demonizzata anche perché a questo punto comincia a dare fastidio una normativa che risponde a richieste ed esigenze di sicurezza avanzate da più parti dai cittadini e che io stesso ed i colleghi della Commissione che ho l'onore di presiedere abbiamo potuto rilevare nel corso delle audizioni svoltesi in tutti i distretti di corte d'appello d'Italia.

È vero, è una legge che modifica il regime della prescrizione; ma lo fa con riferimento alla pena edittale, quindi non più guardando al reato nel suo complesso; fa riferimento alla sanzione concretamente irrogata dal magistrato e non a quella ipoteticamente irrogabile, con una notevole differenza: calibra in relazione alla maggiore o minore gravità dei casi.

È una legge che deve indurre la magistratura a tornare ai principi che presiedevano alla selezione dei processi da mandare avanti, sia nel corso delle indagini preliminari sia nel corso del dibattimento: da magistrato mi insegnarono a guardare al termine della prescrizione e a segnarlo nel fascicolo riservando una corsia preferenziale ai processi che si prescrivevano prima degli altri; ovviamente stessa corsia preferenziale anche per i processi con detenuti, per l'evidente necessità di una rapida valutazione su tematiche che involgevano anche problematiche attinenti alla libertà personale del cittadino.

Tutto ciò, purtroppo, non avviene e questo è spesso uno dei motivi per cui non si riescono ad avere statistiche esatte e conclusive sui tempi di prescrizione di tanti reati. I reati di minore importanza o valenza mediatica spesso vengono messi da parte. Si è parlato tanto del reato di usura che però è un reato semplice: si prova o non si prova l'esistenza del tasso usurario; è un reato di accertamento estremamente semplice. Tuttavia, esso era (uso l'imperfetto proprio in virtù della circostanza che al termine, quando parleremo della norma transitoria, riporterò la valutazione che riguarda anche il reato d'usura) tra quelli che potevano avere problemi dalla prescrizione come introdotta dalla presente legge.

Allora, se vogliamo sgombrare il campo dalla dialettica politica e guardare concretamente alle norme, cominciamo a scorgere in questa legge una serie di disposizioni che fanno venir meno quella discrezionalità che finora avevano i magistrati nell'applicazione di articoli già esistenti nel codice e che riguardano i recidivi, i recidivi reiterati, il cosiddetto reato continuato. Per quest'ultimo, l'articolo 81 del codice penale prevede già da oggi la possibilità di triplicare la pena per il reato più grave. Purtroppo la sua applicazione abituale, consuetudinaria da parte della magistratura è quella di prevedere aumenti minimi (quindici, trenta giorni, un anno forse) anche in caso di reato continuato per delitti gravissimi e di mafia.

A questa obiezione molti magistrati, con i quali ho avuto modo di confrontarmi in convegni e dibattiti, rispondono che si dovrebbe addirittura eliminare l'articolo 81 facendo una somma dei vari reati. Con ciò si avrebbe il venir meno del principio del nesso teleologico che aveva giustamente ricevuto consacrazione nel codice, alla luce di una logica complessiva dell'attività delittuosa che non poteva essere sanzionata esclusivamente con la somma algebrica delle pene irrogate per i vari delitti poiché muoveva da un unico fine. Ma quale necessità vi era di eliminare l'articolo quando già triplicare la pena per il reato più grave era possibile ed avrebbe dato una possibilità sanzionatoria adeguata?

Che necessità c'era di restringere o di aggravare le pene per i recidivi, quando già nel codice esiste la possibilità di farlo? Che necessità c'era di restringere i benefici penitenziari e di liberazione condizionale per questi soggetti, quando già era previsto nel codice? Si è pervenuti a questa necessità a causa di un certo uso di tale discrezionalità (che reputo di straordinaria importanza, e che dovrebbe essere mantenuta da parte dei

magistrati per valutare la diversa gravità dei casi), a causa di una sostanziale disapplicazione di tali norme.

E allora, di fronte all'insorgere delle proteste delle stesse forze dell'ordine, degli stessi pubblici ministeri, di fronte a reiterati arresti, che vedono poi tali soggetti rimessi in libertà facilmente, che vedono poi pene irrogate con estrema bontà, con estremo lassismo, il legislatore doveva necessariamente intervenire per rispondere alle istanze dei cittadini, restringendo una discrezionalità male utilizzata e facendo sì che vi fosse maggiore certezza della pena, ancor più per soggetti che hanno dimostrato di essere proclivi a delinquere più volte, spesso per lo stesso reato.

A questo punto, apriti cielo: vi sono le proteste di una parte, di una sola parte, della magistratura associata, che parla di legge di classe, di legge che finisce per privilegiare i ricchi e non i poveri. Vorrei capire se i recidivi reiterati, in reati anche di mafia, siano ricchi o siano poveri; sono comunque autori di un reato gravissimo, che va, evidentemente, sanzionato adeguatamente. E spesso costoro sono anche più ricchi di tanti che commettono reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio.

La verità è che ogni qual volta si mette mano ad una norma che limita – limita, non elimina – il potere discrezionale della magistratura, che però è mal applicato, si insorge. Vi è una vera giurisprudenza, una giurisprudenza veramente scandalosa, per l'irrogazione delle attenuanti generiche, negate, come diceva il collega Borea, spesso ad incensurati, ma irrogate serenamente a recidivi reiterati per delitti di mafia e ritenute prevalenti su tutte le aggravanti contestate.

Suol dirsi che le attenuanti generiche non si negano a nessuno: da qui una stortura ulteriore di tale norma di legge, che andava necessariamente corretta perché – badate – alla fine il cittadino chiede che le esigenze di sicurezza e di giustizia vengano assicurate dal politico, da chi governa, non dal magistrato. Il magistrato si può tranquillamente parare dietro l'usbergo della legge: io applico la legge poi, siccome la legge mi consente una valutazione discrezionale, ampia, com'è giusto che sia, posso valutare all'interno di tale forbice.

Il politico non lo può più fare, perché di fronte all'insorgere di forti istanze da parte dei cittadini, non può che reagire con questo giro di vite, che corrisponde alle istanze di maggiore sicurezza e di maggiore certezza della pena, ed alla necessità di ipotizzare un deterrente che impedisca, o che comunque scoraggi, coloro che hanno compiuto più reati dal compierne altri.

Consideriamo che nel disegno di legge vi è la possibilità che tali aggravamenti e restrizioni vengano irrogati a soggetti già condannati, ma non ancora definiti esplicitamente recidivi o reiterati. Spesso succede che un mancato aggiornamento del casellario giudiziario, da cui poi discende la definizione, impedisca formalmente di colpire soggetti che comunque si sono resi autori di tale tipo di reati.

Questa è una legge che *per tabulas* dimostra che la lotta alla mafia è priorità assoluta di questo Governo e di questa maggioranza. La Camera



ha aumentato le pene per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e quelle per il reato di cui all'articolo 418 del codice penale, elevandole seriamente, evitando che coloro che sono imputati dell'articolo 416-*bis* possano accedere al patteggiamento cosiddetto semplice (quello per le pene da due a cinque anni è già escluso per legge), quindi evitando scorciatoie a chi si macchia di reati di particolare gravità. Proprio il Senato ha decretato il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo. Mi sembra che *per tabulas* emerga una maggioranza ed un Governo che pongono la lotta alla mafia al primo posto della propria agenda.

Si è parlato di una discrasia operata dalla Camera per quanto attiene all'inserimento dei reati colposi ai fini del raddoppio dei termini della prescrizione: in realtà così non è, c'è stata una scelta politica che ha privilegiato alcuni reati di straordinaria gravità. Infatti, in questo caso, quando si parla di reati colposi, ci si riferisce ai reati di strage colposa, di disastro ferroviario, di inondazione, di incendio, di omicidio colposo, cioè si parla dei più gravi reati colposi in assoluto, rispetto ai quali, per far sì, in particolare, che le parti offese possano avere più agio nel ricevere il giusto risarcimento al danno, evitando la tagliola della prescrizione, si è operata la scelta politica della possibilità di avere un termine di prescrizione raddoppiato e quindi della possibilità che il processo possa avere una più lunga durata, non condizionata dal termine di prescrizione.

Consideriamo che il processo, in questi casi, fra l'altro, sconta una maggiore difficoltà, giacché, questi sì, sono reati che comportano una particolare difficoltà per verificare un nesso di causalità tra l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia, l'inosservanza della legge che poi ha dato luogo a un fatto particolarmente grave, eclatante, che ha coinvolto larghe fasce di cittadini.

Ma ai fini della prescrizione, proprio per far venir meno quei problemi di cui si è parlato, si è aumentata anche la pena per il reato di usura e la si è aumentata sul presupposto che, in un momento di particolare arricchimento delle organizzazioni criminali e di particolare finanziarizzazione dell'economia, questo reato debba ricevere una particolare sanzione punitiva, poiché nella maggior parte dei casi viene perpetrato all'interno di un'organizzazione criminale e vede una notevole possibilità di riciclaggio, ma soprattutto un rischio elevato di reingresso nell'economia sana di denaro sporco, un rischio di asfissia per l'imprenditoria sana.

Sulla norma transitoria, pochissime parole ancora. C'è chi ha parlato di incostituzionalità di questa disciplina transitoria, che salva i processi pendenti al dibattimento. La Costituzione parla soltanto di irretroattività della norma incriminatrice e, per quanto la norma relativa alla prescrizione possa essere considerata sia norma sostanziale che norma processuale, non è certamente una norma incriminatrice, quindi non cade nel dettato della Costituzione italiana.

D'altra parte, a fronte di questa mancata ricomprensione, e quindi di questa certezza dell'assenza di vizio di legittimità costituzionale, è altrettanto certo che questa norma, oltre a far venire meno il bersaglio, che aveva scatenato tutti gli strali possibili e immaginabili su questa legge

(ciò mette in difficoltà coloro che hanno impostato la critica contro di essa puntando esclusivamente a quel bersaglio e dimenticando tutto il resto), viene incontro ai problemi oggi esistenti, che riguardano il processo, che dura molto.

Parlo dei processi che hanno già visto il loro approdo alla fase dibattimentale, che è quella dell'accertamento della prova, nel contraddittorio tra le parti. Ebbene, vengono salvati tanti processi che potevano in teoria saltare a causa di una insufficiente o errata selezione da parte della magistratura, ma che oggi sono già approdati alla fase del dibattimento e potranno usufruire dei tempi attuali del processo.

Siamo, quindi, di fronte ad una legge che sostanzialmente riequilibra, sotto il profilo sanzionatorio, una disapplicazione, una insufficiente applicazione di tante norme, un cattivo uso della discrezionalità, che purtroppo va limitata perché male utilizzata; una legge che risponde alle istanze dei cittadini, che farà sì certamente che vi sia maggiore certezza della pena e maggiore sicurezza nei confronti di coloro che sono proclivi a delinquere e che più volte, reiteratamente, con protervia ed arroganza sfidano le leggi del nostro Stato. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo essere grati al presidente Casini perché, al suo rientro nell'agone politico, ha introdotto una categoria, quella dell'illusionismo, che certamente non si applica – secondo quanto egli stesso ha poi chiosato – al Presidente del Consiglio, dal momento che egli si riferiva probabilmente alle questioni politiche delle isole Tonga o alle recenti elezioni cecene, ma è comunque molto utile come parametro e come argomento per una valutazione della legislazione che siamo qui chiamati ad approvare.

Tale legislazione in passato è stata definita *ad personam*, anche con riferimento a questo specifico provvedimento, ma oggi potremmo meglio definirla illusionistica, perché fra l'altro tende a costruire un universo di motivazioni e di interessi che sono puramente virtuali, che cioè non saranno in concreto realizzati attraverso l'applicazione di queste norme.

Permane comunque un grave dubbio di incostituzionalità complessiva, non soltanto in ordine ai profili che riguardano la prescrizione, ma anche a quelli che riguardano l'applicazione delle recidive, soprattutto per quella ormai dichiarata motivazione che ci ha fornito ora il collega Centaro: quella di sottrarre spasmodicamente e quasi con ansia uno dei margini di autonomia decisionale alla magistratura, che costituisce uno dei cardini della nostra Costituzione. Indipendenza ed autonomia, infatti, non sono valori astratti, ma servono anche a conferire alla magistratura il potere – e il dovere, aggiungerei – di deliberare le questioni sottoposte senza altro parametro che non sia quello dell'applicazione della legge.

Entrambi gli argomenti (tanto la prescrizione, quanto la recidiva) avrebbero meritato ben diversa, ben più approfondita, organica e sistema-

tica trattazione, dal momento che entrambe queste materie sono di grande delicatezza e sostanza e che, come è stato ricordato poc'anzi, la prescrizione non è un istituto del diritto processuale, sebbene entri nel processo, ma attiene alla valutazione del reato. Ciò vale anche per la recidiva.

Posso solo concludere dicendo che la nostra riflessione è che alcune migliaia di delinquenti la faranno franca, alcune migliaia di poveracci in più andranno in galera, poche centinaia di potenti si applicheranno con efficacia ad eccepire le questioni di costituzionalità, beneficiando comunque alla fine dell'originario spirito della norma, vale a dire il favore a qualche potente. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Tessitore*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prendere spunto, in questa discussione generale, dalle cose da ultimo dette dal collega Cavallaro, più che altro per evidenziare una palese contraddizione, non solo sua ma dell'intero schieramento dei colleghi di centro-sinistra.

Non c'è dubbio che uno degli argomenti cosiddetti forti che sono stati spesi contro questo disegno di legge dal centro-sinistra, dall'opposizione, sarebbe legato alla prospettazione di una norma, quella che ci stiamo accingendo ad approvare in via definitiva, che introdurrebbe o reintrodurrebbe nel nostro Paese un concetto di giustizia per i ricchi, un concetto di giustizia per i potenti, un concetto di giustizia classista, se vogliamo. Peraltro, è di moda in questo periodo il recupero e la riesumazione di tutto il ciarpame vetero-comunista e vedo che anche questa dicitura comincia ad affiorare in maniera abbastanza vistosa negli interventi di molti colleghi, anche moderati.

Vorrei dire innanzitutto che resta assolutamente indimostrato, perché falso, che questo disegno di legge introduca o avalli un sistema giudiziario forte con i deboli e debole con i forti, a favore di questo o quel potente di turno. È falso. È contro il testo e la lettera del provvedimento, ma soprattutto è un'affermazione in profonda contraddizione con un dato di fatto, questo sì obiettivo e storico, cioè che non sono stato io, non è stata la mia parte politica, non la mia compagine di schieramento politico, non è stato il centro-destra a voler introdurre fortemente, nel lontano 1989, con successive modifiche, un codice di procedura penale, questo sì, tacciabile nella sua articolazione e struttura – e mi limito solamente alle indagini difensive – di avere introdotto nel nostro Paese un concetto di giustizia più facile e più agibile per i più abbienti e meno agibile per le persone in difficoltà economica.

È stato il centro-sinistra a volere fortemente modifiche normative che hanno pesantemente segnato, in termini di difficoltà di approccio, la giustizia italiana. Non siamo stati certamente noi e questo è bene ricordarlo e rimarcarlo.

Vorrei dire ai colleghi dell'opposizione: cari colleghi, fatevi un favore e cercate di uscire, in queste ultime battute che rimangono, dall'imbarazzo di un argomentare ormai troppo contorto. Siate onesti con voi stessi e con il popolo italiano. Avversate questa legge pur sapendo che è una buona legge, perché pur nel testo attuale dovete continuare a dire che è a favore di qualcuno. Se non lo è nella lettera, come perviene dall'esame della Camera, voi avete la necessità cogente di dire che lo diventerà, perché la Corte costituzionale farà giustizia di quella norma introdotta dalla Camera, che vi avrebbe sottratto dalle mani questo ennesimo argomento pretestuoso.

Dire che è una legge a favore di qualcuno non era vero ieri e non è vero oggi. O forse dovrei dire che è vero. Dovrei dire che effettivamente questa è una legge a favore di qualcuno, ma è vero che è a favore di più di qualcuno: è a favore di tutti gli italiani. Ecco i veri beneficiari, gli unici beneficiari, di questa modifica normativa.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non l'hanno capito.

BOBBIO Luigi (*AN*). Voi non volete questa legge, perché avete il disperato bisogno di continuare a dire che è una legge *ad personam*.

Se vogliamo continuare ad usare il latino, diciamo un'ovvietà, vale a dire che una legge è una legge e che questa è tale perché è *ad personas*, cioè è a favore della gente, degli italiani. E poiché sapete che il vostro argomento è troppo debole, vi rifugiate dietro un giustizialismo di ritorno per cui un processo è da tenere in vita solo perché esiste, solo perché è nato. Non importa se si trascina stancamente anche per il disinteresse dei magistrati che lo gestiscono. Non importa l'interesse dei cittadini ad essere giudicati sollecitamente. Non vi importa della necessità di valutare più grave il reato punito con la pena maggiore. Non vi importa se oggi in Cassazione si prescrivono 180.000 processi all'anno. Questa non è una prognosi tragica del futuro. È piuttosto l'attualità di una giustizia allo sfascio, e non certo per cause riconducibili a questa maggioranza di Governo.

Una delle cause dello sfascio della giustizia, in particolare di quella penale, risiede nella cattiva gestione che dello strumento investigativo e processuale fanno troppi magistrati. Una gestione lassista e ritardataria, poco attenta ai tempi della giustizia e più attenta ai tempi del singolo magistrato o del collegio giudicante. Noi tentiamo di intervenire proprio su questo.

A voi non importa se con questa legge aumentano i termini di prescrizione per i reati più gravi, perché con questa legge aumentano i termini di prescrizione: a pena più grave, termine di prescrizione più lungo. A voi non importa se la prescrizione viene sottratta alla discrezionalità che spesso diviene arbitrio di molti magistrati. Anche questo è un passaggio che il senatore Cavallaro ha tentato di sminuire e che altri colleghi dell'opposizione hanno cercato di sottovalutare. Si tratta, invece, di un aspetto centrale.

In un sistema disegnato nel 1940, in cui altro era il livello culturale, altra la tensione civile, altro il senso istituzionale e del dovere della classe magistratuale italiana, andavano bene tempi di prescrizione lunghi e calcolati per scaglioni di pena. Andava bene una prescrizione suscettibile di intervento nella concessione delle attenuanti generiche. Oggi tutto ciò non va più bene. E non da oggi, perché non è possibile che la concessione delle attenuanti generiche sia diventata o uno stanco rito da motivare in maniera apparente e da concedere più o meno a chiunque o un diniego immotivato, arbitrario, pretestuoso, che viene riservato a quegli imputati – pochi o molti, ricchi o poveri, delinquenti o non delinquenti che siano – da singoli magistrati che trattano i loro processi.

Vogliamo che gli italiani siano affrancati da una discrezionalità che non è più facoltà di modellare la legge sul caso concreto, ma strumento di arbitrio assai spesso, per non dire quasi sempre, immotivato.

Collegli, il valore del processo non è nel suo sopravvivere ad ogni costo, spesso come una spada di Damocle. Il suo vero valore è nell'essere giusto e rispettoso della dignità dei cittadini e nell'essere parametrato nella sua durata all'unico criterio certo e non opinabile o strumentale: la gravità del fatto misurata sull'entità della pena. Diversamente, non vi lamentate se i più sospettosi tra i cittadini pensano che a voi non sta a cuore la giustizia, ma l'uso strumentale che se ne può fare e che a voi, più che l'interesse della gente, sta a cuore alimentare una falsa, sterile e pretestuosa polemica politica.

Con la disposizione transitoria vi abbiamo tolto il pretestuoso argomento della salvezza dei processi in corso. Un tempo la prescrizione era la «salvezza» di molti imputati e la vera pena del magistrato che se ne vergognava, perché se ne doveva vergognare, a volte anche incolpevole. Oggi i magistrati difendono la prescrizione di cui troppo spesso sono una concausa non secondaria. Purtroppo, ormai l'evidenza è che non siete capaci di una spinta propositiva.

Siete capaci solo di negare al Paese le riforme; siete capaci di fare politica soltanto contro. Avete bisogno di un avversario, avete bisogno di un *totem* da abbattere o di un presunto *totem* da tentare di abbattere, ma la spinta propulsiva, la spinta propositiva in questi cinque anni – perdonatemi se lo dico con grande franchezza – non ho potuto scorgerla neanche lontanamente in un solo vostro atto o in una sola vostra presa di posizione.

La vostra necessità di vivere politicamente legati a un obiettivo da cancellare, a un avversario da calpestare e da abbattere, si rivelerà la vostra nemesi storica.

Siete capaci solo di negare al Paese le riforme; non c'è una sola riforma di cui non dico abbiate condiviso il testo, ma di cui abbiate almeno potuto partecipare la necessità di darla al Paese: la necessità di dare a un Paese fermo da decenni riforme strutturali che lo possano rendere finalmente competitivo. Dite che il Paese non è competitivo, ma non volete le riforme che lo possano far diventare nuovamente competitivo. È troppo

facile, è troppo comodo; voi non governerete, ma se doveste arrivare a governare, allora forse comprenderete la stoltezza di questa posizione.

Non avete neanche il pudore di astenervi dal dire che prima della norma transitoria approvata alla Camera la legge avrebbe fatto prescrivere il 40 per cento dei processi in Cassazione. E qui apro una parentesi: sarebbe sempre da comprendere – lo dico in maniera provocatoria – quale sia il ruolo che la Cassazione abbia intenzione di giocare in questo nostro Paese e in questa nostra Nazione. Vogliamo parlare, ancora una volta, per la Cassazione e per il CSM, di invasione di campo? Penso che lo possiamo fare in maniera piuttosto serena e piuttosto chiara ed evidente.

Vorrei capire, a questo punto, da che parte sta la Corte di cassazione. È giudice o giudice delle leggi? È giudice che applica le leggi, oppure vuole giudicare il processo normativo, o vuole, più o meno sottilmente o subdolamente, direbbe qualcuno, influire sul processo normativo? Perché tirare fuori quei dati quando per la Cassazione, che da decenni giustamente si lamenta di essere schiantata sotto il peso di centinaia di migliaia di fascicoli, sarebbe stata una boccata di ossigeno? Con la disposizione transitoria non è più neanche questo. I giudici della Cassazione, sottilmente, dietro le quinte, premono per i provvedimenti normativi che ad essi, in qualche maniera, possono dare respiro, però, bisogna – perché occorre schierarsi ormai politicamente – che la Cassazione diffonda il sottile veleno di dati arbitrariamente diffusi, in maniera equivoca commentati, perché bisogna che anche la Cassazione si schieri (in nome di cosa? non certo della Costituzione) contro questo ennesimo provvedimento normativo. Tutto questo non va.

Come si può dire che la nuova legge sulla prescrizione causerebbe addirittura dalle scarcerazioni? Vi invito ad essere leali nelle vostre affermazioni. Chi fa un'affermazione del genere mente sapendo di mentire. Un processo che si prescrive, o che rischi di prescriversi, per definizione, non può avere imputati detenuti, visti gli attuali termini di custodia cautelare.

Finitela di propalare balle – scusatemi il termine poco consono all'Aula parlamentare – agli italiani. Gli italiani hanno diritto di essere informati correttamente e non di essere intimoriti o intimiditi con minacce di disgrazie che preconizzate da cinque anni, ma che grazie a Dio non si sono fino ad oggi mai avverate e non si avvereranno neanche questa volta.

Come si può avversare questa legge per difendere processi che durano da anni e sono già oggi avviati verso l'inesorabile declino della prescrizione? La norma transitoria eviterà la prescrizione di questi processi, ma io sfido chiunque, dai qui a qualche anno, a vedere uno solo di tali processi concluso con sentenza definitiva. Questi processi, che oggi salviamo violando l'articolo 2, con la norma transitoria approvata dalla Camera, non si salveranno dalla prescrizione giudiziaria che per essi è un destino purtroppo ormai già segnato.

L'ho detto: non accetto a cuor leggero la genesi profonda, forse, di una delle modifiche apportate dalla Camera con il raddoppio dei termini di prescrizione per un solo binomio di reati. Questa modifica non mi con-

vince, perché riflette una specie di subalternità pseudoculturale al vostro argomentare distorto e distorsivo.

È bene, perciò, che si sappia: questa maggioranza è orgogliosa di votare questa legge, questa maggioranza non avverte alcun senso di colpa nel farlo, ma anzi sente l'orgoglio di varare un provvedimento, l'ennesimo, veramente a favore degli italiani. Ed è a favore degli italiani anche nella parte sulla recidiva, il cui riassetto in senso rigoroso abbiamo voluto e difendiamo: sarà un nuovo e potente fattore di sicurezza per gli italiani.

Per parte nostra, però, prendiamo atto, come per la legittima difesa anche sulla recidiva, che siete contro: siete contro ogni provvedimento a favore della sicurezza perché siete a favore più dei criminali, quelli veri, che della gente perbene. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

\* CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario della giustizia, onorevoli colleghi, qualche settimana fa il professor Berlinguer, con alcuni intellettuali che aderiscono alla rivista «Democrazia e diritto», in un recente seminario ha sottolineato il problema della lentezza della giustizia, che nel nostro Paese raggiunge livelli allarmanti.

Questa presa di coscienza, che giunge con qualche anno di ritardo rispetto alle responsabilità di Governo del centro-sinistra, non nasconde come il dato abnorme sia l'eredità di un arretrato giudiziario pesante rispetto alla capacità di lavoro del sistema giudiziario, con un autogoverno notoriamente dominato dalle correnti politiche di sinistra.

L'Italia è il Paese dell'Unione Europea nel quale la durata processuale è più lunga (il 70 per cento in più della media europea, più del doppio della Germania e del Regno Unito); la media dei processi penali per una sentenza definitiva nell'Unione Europea è di 4-6 anni, in Italia trascorrono dai quattro ai cinque anni solo per il processo di primo grado, talvolta è così anche per chi aderisce ai riti alternativi come il patteggiamento, o il rito abbreviato.

Come è stato ricordato qualche settimana fa da qualche autorevole esponente del Ministero della giustizia, il Governo ha ereditato nel 2001 3.843.248 procedimenti penali, a fronte di 3.132.116 unità registrate nel primo semestre 2005, con una diminuzione di 711.132 procedimenti.

La riforma del codice per quanto riguarda la recidiva e la prescrizione mira, da una parte, ad inasprire le pene per determinati reati di particolare allarme sociale, dall'altra, a garantire una pena certa in un tempo ragionevole. La prescrizione, si sa, è disciplinata dall'articolo 157 del codice penale come causa estintiva del reato. L'istituto si basa sulla circostanza che con il trascorrere del tempo dalla commissione del reato viene svanendo, scemando, l'allarme sociale del reato stesso, tanto che lo Stato rinuncia alla propria potestà punitiva.

La prescrizione, argomento che più ha fatto discutere di questo disegno di legge che era nato con altre finalità, rappresenta la novità del confronto politico, perché ha riguardato nella sua impostazione iniziale una interpretazione limitativa tendente ad identificarla come legge «salva Previti», comunque perimetrata in una logica di legge *ad personam*. È stato deformato il tentativo di ricondurre la durata dei processi allo spirito costituzionale del «giusto processo» in un favore all'avvocato Previti.

Questo messaggio deformante non è sfuggito all'UDC: ci siamo fatti carico di salvaguardare lo spirito genuino della norma mirata a ridurre la durata della prescrizione come atto di giustizia verso chi è costretto a vedersi riconoscere una sentenza definitiva di assoluzione dopo dieci-quindici anni, sterilizzando la norma dal caso Previti, compiendo così probabilmente un'operazione inversa, comunque *ad personam*, cioè contro Previti. La nuova norma introdotta, infatti, disciplina tutti i processi in corso, sia quelli pendenti in primo grado che in appello, ovvero dinanzi alla Corte di cassazione.

La riduzione di tempo, in ragione del quale interviene la prescrizione, inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo disegno di legge. Pertanto, viene esclusa l'applicazione per tutti i processi in cui sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento. Viene scongiurato il pericolo di quella «amnistia mascherata», da molti paventato con qualche approssimazione.

Non posso sottacere l'enfasi che è stata data dal centro-sinistra ai dati esibiti dal presidente Marvulli qualche mese fa, su un campione di 3.365 procedimenti pendenti davanti al giudice di legittimità a fronte di 33.000 procedimenti in corso, quindi su un campione appena del 12 per cento. Anche questo argomento, tuttavia, grazie alla collega Mazzoni dell'UDC è venuto meno per il centro-sinistra.

La rimodulazione dei tempi di prescrizione, pertanto, corrisponde ad una esigenza di civiltà giuridica: tutelare l'affidamento del cittadino nella certezza del diritto e pervenire in tempi ragionevoli alla pronuncia di assoluzione o di irrogazione della sanzione penale.

Di questo noi dell'UDC ci siamo fatti carico, mentre di altre questioni di cui si è discusso non ci siamo mai preoccupati, appartenendo la nostra storia a quella di tanti democristiani, che si sono difesi nei processi e non dai processi, sconfiggendo una giustizia «matrigna» e nella stragrande maggioranza dei casi da una «giustizia ingiusta», che ha sacrificato ai suoi riti uomini onesti e innocenti, riconosciuti tali quando non era più utile alla loro dignità umana e politica.

In questo disegno di legge ci sono le stimmate di una sofferenza umana e politica che non avrebbe potuto sopportare nessuna convenienza di parte o personale, perciò oggi più di ieri la votiamo più convintamente. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.



ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione della discussione generale, vorrei partire da un'osservazione su una circostanza che mi è capitata stamattina.

Venendo in aereo e scorrendo i titoli di un importante quotidiano nazionale, leggevo che in America vi era viva preoccupazione per la legge Cirielli. Hollywood lanciava l'allarme per l'approvazione della stessa, prevedibile stamattina al Senato. Mi sono molto meravigliato perché non riuscivo a capire come il disegno di legge che noi ci apprestiamo ad approvare possa realmente costituire una preoccupazione fondata e seria per gli Stati Uniti.

L'autore dell'articolo precisava subito che la preoccupata lettera scritta all'ambasciatore americano da alcune società statunitensi evidentemente non teneva conto delle forti e profonde modifiche apportate nell'*iter* parlamentare di questo provvedimento fino a quelle approvate dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame non comporta, in questo momento, non solo per le società americane, produttrici di spettacoli, ma a mio avviso per nessun tipo di interesse, tradotto in norme penali, seri pericoli circa la tutela.

Capisco perfettamente che nel dibattito politico anche circostanze che non attengono direttamente al contenuto di una legge possano diventare, per ragioni politiche, un motivo fondamentale di dibattito e quindi anche di scontro politico.

Questo è quanto è avvenuto per la Cirielli, per la ex Cirielli, poi «salva Previti», legge che oggi ritengo battezzabile esclusivamente con un titolo che concerne il merito del provvedimento, cioè legge sulla recidiva e sulla prescrizione e su questioni connesse di prescrizione e recidiva.

La circostanza di stamattina è emblematica anche per come si è svolto tutto il dibattito. Purtroppo, circostanze che probabilmente suscitavano inquietudini e davano luogo a strumentalizzazioni politiche hanno quasi interamente sostituito nell'opinione pubblica e a volte anche in Parlamento un altro dibattito svoltosi varie volte in Commissione, che riguardava proprio il contenuto della legge, condivisibile in tutto o in parte, ma che certamente dà un significato di grande rilievo a questa legge: essa contiene alcuni principi in materia di prescrizione e di recidiva che assumono un significato – è ovvio – non necessariamente per tutti positivo: il dibattito serve a tale fine, e non mi riferisco solo a quello parlamentare, perché è già aperto un dibattito scientifico sul tema e ne spiegherò subito il perché. Questa è una legge che dà importanti indicazioni di principio su problemi che finiscono con il ripercuotersi in modo sostanziale sugli stessi fondamenti del diritto penale, sul significato che assume la pena ed il carcere in una società nella quale è vivo l'allarme sociale rispetto alla diffusione della criminalità.

Questo è il contenuto della legge, spogliato ormai certamente di ciò che ha costituito per tanto tempo un fattore inquinante sullo stesso dibat-

tito relativamente a chi, per cosa, per quali persone e per quali reati servisse questa legge. Oggi non possiamo non partire dalla constatazione oggettiva che questo terreno, se mai lo è stato, non appartiene più a questa legge; questo dibattito è assolutamente inutile, superato, e va in una direzione che, al contrario, significa trascurare la dialettica che la legge merita perché bisognerebbe piuttosto occuparsi del suo significato reale.

Perché considero positiva questa legge? Il giudizio positivo sulla legge non nasconde, non cela perplessità o inquietudini che, soprattutto per chi come me svolge ed ha svolto per tutta la vita un'attività scientifica – il mio mestiere è quello di professore di università e penalista in particolare – comporta una norma sotto certi aspetti quasi rivoluzionaria. Partiamo dalla recidiva. Tutti sappiamo che il dibattito sulla recidiva è stato importante nel diritto penale perché è teso al significato che la pena assume rispetto a due parametri fondamentali: la maggiore o minore gravità del reato dal punto di vista oggettivo (quindi dell'oggetto della tutela, dell'oggetto giuridico) e le caratteristiche del colpevole (della sua personalità e della sua pericolosità).

La recidiva è un momento nel quale questi problemi si incontrano e questa legge opera una scelta precisa. Capisco che qualcuno possa non essere d'accordo ma questi sono i temi veri, non quelli fuorvianti che hanno contraddistinto il dibattito su questa legge per mesi, forse per qualche anno.

Cosa vuole dire questa legge? Capisco perché ad un certo momento l'onorevole Cirielli, colui che ha originariamente presentato questo progetto di legge attinente alla recidiva, non ha più riconosciuto non solo il provvedimento, ma anche e soprattutto il dibattito ad esso attinente: è una scelta di politica criminale, che sottolinea il valore del delinquente e della personalità del colpevole, ritenendo opportuno incidere sulla realtà sociale attraverso uno strumento di difesa che si rivolge prevalentemente, e con più attenzione, a coloro i quali fanno del crimine la propria abitudine di vita, il proprio mestiere, e che sono quindi le persone più pericolose per la società, e che ne provocano la reazione difensiva.

Vorrei capire perché questo scandalizza; lo ripeto, può creare qualche dubbio o perplessità su tematiche di carattere generale che riguardano le ragioni per cui si delinque o, ad esempio, particolari ceti ne sono più o meno toccati. Ciò va però fatto in modo obiettivo e sereno, dialogando con l'opinione pubblica e non certo con *slogan* o frasi che diventano, secondo me – e lo dico con molta modestia, ma anche con decisione – offensive, sotto certi aspetti, per la stessa tematica che viene trattata nella legge. Questa è dunque la scelta operata dal presente provvedimento.

In Commissione ho detto – e non ho motivo per non ribadirlo qui – che certamente una legge presenta spesso situazioni particolari che vanno, a volte, tecnicamente viste e riviste, per evitare che vi siano contraddizioni e che il testo interagisca in modo non del tutto coerente con altre norme.

### **Presidenza del vice presidente MORO (ore 10,58)**

(*Segue ZICCONI, relatore*). Ma queste sono tutte questioni particolari, che non toccano il valore fondamentale della scelta che viene operata nel disegno di legge e che riguarda un modo di reagire e di difendersi della società rispetto alla criminalità organizzata.

Mi avvio alla conclusione. Per la prescrizione oggi possiamo affermare concetti analoghi: con questo disegno di legge abbiamo voluto fissare semplici principi che attengono al modo in cui funziona la prescrizione. Vogliamo che vi sia maggiore certezza del diritto, minore discrezionalità e, soprattutto, che non si impieghino risorse ed energie in processi predestinati ad una conclusione negativa. Tutti gli avvocati ed i magistrati, attenti osservatori delle vicende giudiziarie, sanno che è frequente la circostanza per cui grazie alle circostanze generiche e alla discrezionalità che il giudice esprime nei vari gradi di giudizio, l'enorme lavoro giudiziario che ha luogo nelle varie fasi processuali finisce poi in appello o in Cassazione, con il timbro di prescrizione che, nei 180.000 casi all'anno che sono stati citati, rappresenta il fallimento del processo.

Per le suddette ragioni continuo a sostenere che il mio giudizio nei confronti del provvedimento è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, come in più circostanze è stato sostenuto dal rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame è di iniziativa parlamentare e non governativa; la posizione che ha assunto l'Esecutivo, quindi, è quella che si assume dinnanzi ad ogni iniziativa parlamentare.

Detto questo, non possiamo non condividere la positività di tale disegno di legge, per alcune considerazioni che sono state più volte ribadite in quest'Aula e alla Camera dei deputati. Tuttavia, credo che, nel momento in cui ci si avvia all'approvazione definitiva, non sia completamente sbagliato ripeterle anche perché ne rimanga traccia, visto che, da ultimo in Commissione giustizia in questo ramo del Parlamento, siamo stati accusati di essere sordi alle osservazioni e alle critiche e di non offrire nessuno spunto per un dibattito approfondito.

Questo disegno di legge parte da due considerazioni fondamentali, assolutamente condivisibili da parte del Governo e, io credo, da parte della maggioranza.

La prima è che il meccanismo della prescrizione era anzi, è (perché parliamo a disciplina vigente), un meccanismo oggi nella discrezionalità del giudice; oggi, in buona sostanza, è il giudice che decide qual è il reato che si deve prescrivere e qual è quello che non si deve prescrivere. Detta

così, potrebbe sembrare una cosa normale; l'aspetto aberrante è che giudici anche dello stesso ufficio, di fronte a identiche ipotesi di reato, di fronte ad imputati che hanno la stessa personalità, decidono l'uno per la concessione delle attenuanti generiche, e quindi per la prescrizione del processo, e l'altro per la non concessione delle attenuanti generiche e quindi per la non prescrizione del reato.

Questa è l'ingiustizia fondamentale alla base di uno dei due elementi che spingono questa iniziativa parlamentare: il giudice, nella nostra visione, dev'essere libero, con la sua coscienza, di stabilire se un imputato è colpevole o innocente; dev'essere libero, con la sua coscienza, di stabilire l'entità della pena da irrogare in concreto; non può essere libero di stabilire se un reato si deve prescrivere o meno. La prescrizione, che provoca la cancellazione del reato, va stabilita per legge e non può essere nella disponibilità del giudice. Questo è uno dei principi ispiratori del disegno di legge. Non si tratta assolutamente di un condizionamento dei giudici: si tratta di stabilire un principio di certezza, che valga da Trento a Caltanissetta; ogni cittadino domani saprà, in base al reato per il quale è indagato o è processato, qual è il tempo entro il quale dev'essere giudicato. Questo è il primo principio fondamentale.

Il secondo è il seguente: abbiamo verificato che il 60 per cento dei reati viene commesso dalle medesime persone, da recidivi; ciò provoca un allungamento dei tempi del processo, perché sono sempre le stesse persone che violano la legge, il che comporta un affollamento nei nostri istituti penitenziari e fa sì che nel carcere vi siano sempre più persone in attesa di giudizio e sempre meno persone che invece debbono espriare la pena.

Il problema che si è posto questa maggioranza, raccogliendo l'esigenza di sicurezza dei cittadini (perché ogni parte politica ha il dovere e il diritto di rappresentare classi di riferimento e noi riteniamo di rappresentare i cittadini), è quello di stabilire dove finisce l'obbligo rieducativo dello Stato e dove inizia la pretesa punitiva ed espiativa dello Stato. Nel nostro, che è un sistema assolutamente all'avanguardia, liberale, garantista all'interno del mondo occidentale, partiamo con il perdono giudiziale per i minorenni, con la prima sospensione condizionale della pena, con la seconda sospensione condizionale della pena. Quindi, quando si parla di recidivi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 99 del codice penale, ci si riferisce a persone che hanno commesso sei, sette od otto reati e, dinanzi a queste persone, noi riteniamo legittimo prendere atto che vi è stato un fallimento della politica di rieducazione; prevale, pertanto, l'esigenza di sicurezza dello Stato e del cittadino, ragion per cui questi soggetti, evidentemente, nel sistema giudiziario devono incontrare paletti maggiori rispetto agli altri.

Alla base della proposta legislativa vi sono esattamente questi due principi. Si possono criticare, si possono contestare, si può far finta di non capirli, ma non si può assolutamente dire che questa politica giudiziaria sia senza prospettive, senza obiettivi.

Abbiamo intrapreso questo procedimento legislativo non ieri o la settimana scorsa, ma nel settembre 2004 e oggi ci accingiamo ad espletare la quarta lettura. Non credo che in questa legislatura ci siano stati disegni di legge esaminati e valutati in maniera così approfondita ed analitica. Ripeto: ci sono stati quattro passaggi, che non sono stati inutili. Personalmente (e in questo caso parlo come relatore su questa proposta di legge alla Camera dei deputati), la formulazione approvata dalla Camera la prima volta poteva reggere nel nostro sistema e non meritava... (*Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-Un*). Presidente, se ci si chiede di parlare e poi non si vuole ascoltare, evidentemente ci sono altre motivazioni. (*Commenti dei senatori Brutti Massimo e Zancan*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la prego.

GARRAFFA (*DS-U*). Ma sono i colleghi della maggioranza che sono distratti!

PRESIDENTE. Io ho sentito la voce del collega Zancan. Quando sentirò le voci di altri colleghi, farò ciò che devo. Prego, sottosegretario Vitali, continui pure.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questi quattro passaggi ci siamo fatti carico, anche se per quello che mi riguarda (esprimo un parere personale) non ce n'era bisogno, di quelle poche osservazioni che abbiamo ritenuto di accogliere da parte dell'opposizione.

Si è gridato allo scandalo perché con la legge ex Cirielli (poi parleremo della cosiddetta salva Previti) avevamo consentito la liberazione, la libera uscita di tutti gli usurai d'Italia: abbiamo modificato la norma nella fattispecie, aumentando la pena edittale per i reati di usura.

Ci avevate contestato che avevamo previsto alcune ipotesi e avevamo invece tralasciato i reati colposi, dimenticando le parti offese. Abbiamo perciò modificato anche l'articolo 449 e seguenti del codice penale da questo punto di vista. (*Commenti del senatore Vallone*).

Alla fine, rimaneva l'ultimo ostacolo, quello principe, quello che ha tenuto impegnata l'opinione pubblica ed è stato un valido argomento strumentale e di dialettica politica da parte dell'opposizione: mi riferisco alla cosiddetta salva Previti, una legge che sarebbe stata costruita dalla maggioranza e dal Governo per salvare una determinata persona.

Ebbene, mi spiace che ancora oggi il senatore Manzione e molti altri colleghi dell'opposizione facciano aleggiare questo nome. Non so a chi non si applicherà questa legge quando sarà approvata e promulgata, ma sicuramente non si applicherà all'onorevole Previti! L'avevamo modificata prima, stabilendo che questa legge non si applicava ai giudizi in Cassazione, di fronte alle prese di posizione anche della Cassazione stessa. L'Italia, infatti, è un Paese strano: siamo tutti arbitri di calcio, parlamentari e legislatori, non c'è più nessuna differenza e nessuna prerogativa nei vari ruoli. Abbiamo modificato per l'ennesima volta questa norma, rendendola

applicabile ai procedimenti a condizione che in primo grado non sia stato aperto il dibattimento.

Allora, cosa resta? Resta lo scandalo che salteranno decine di migliaia di processi. Per quelli che hanno l'avventura di seguirci, dobbiamo dire che la prescrizione non è inventata da questo disegno di legge e che nel 2004 (questo è l'ultimo dato in nostro possesso) si sono prescritti, con l'attuale disciplina, ben 180.000 processi. Eppure, non mi è sembrato di cogliere da parte di nessuno, tanto meno dai rappresentanti dell'opposizione, un grido di allarme o una constatazione di scandalo. (*Applausi del sottosegretario Giuliano*).

Tutte le valutazioni che sono state fatte dalla Corte di appello di Bologna, dai giudici di Milano o dalla Corte di cassazione sono inattendibili, perché – mi auguro di parlare ad esperti di diritto – non si potrà mai stabilire qual è la differenza tra i processi che si prescrivono oggi e quelli che si prescriveranno domani. Infatti, per quelli che si prescriveranno domani, sulla base della cosiddetta *ex Cirielli*, non si può sapere quanti si sarebbero comunque prescritti con il meccanismo delle attenuanti generiche concesse discrezionalmente da parte dei giudici. (*Commenti dal Gruppo DS-U*).

Se vogliamo essere seri, diciamo che si confrontano due filosofie, due culture: la nostra, di legalità, di garanzia e di tutela della sicurezza, e la vostra, quella dell'opposizione, che tenta soltanto di strumentalizzare.

Alcuni interventi mi fanno tornare alla mente l'aneddoto del giapponese che è rimasto nella foresta, esce e nessuno gli dice che la guerra è finita. Siccome sento ancora parlare di salva Previtì, smettetela di fare i giapponesi: la guerra è finita! (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento del Senato, propongo di non passare all'esame degli articoli.

Ho ascoltato con interesse la replica del rappresentante del Governo. Egli ha descritto l'itinerario di questo disegno di legge come una specie di faticosa corsa ad ostacoli. Siamo orgogliosi e soddisfatti di questa circostanza, cioè di aver frapposto all'approvazione di una legge, che era in partenza inaccettabile e devastante, una serie di ostacoli, in modo tale da migliorarne alcuni aspetti.

Tuttavia, noi consideriamo ingiusta e sbagliata la legge. È nata male, caro sottosegretario Vitali. Per questo chiediamo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale. Commenti della senatrice Pagano).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 11,34).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Brutti Massimo.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 1 a 5 del testo approvato dal Senato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Il tempo molto esiguo a nostra disposizione mi impone di circoscrivere l'illustrazione a due soli emendamenti e questo mi dà peraltro occasione di lamentare, signor Presidente, che mentre riteniamo legittimo il prevedere tempi circoscritti, riteniamo gravemente pesante e indecoroso circoscriverli in questa misura. Comunque, così è stato stabilito e mi basta che risulti la nostra doglianza.

È stata fatta aspra polemica sul fatto che noi contrastiamo questa legge, per così dire, a prescindere, non riconoscendo quello che di buono c'è, ancorandola ad una finalità personale che non c'è più, battendoci semplicemente perché questo è il nostro costume. Non è vero. Il fatto che questa legge contenga un argomento sul quale si sono intrattenuti tutti i rappresentanti della maggioranza e del Governo che hanno parlato, e, cioè, l'esclusione della facoltà di bilanciare le attenuanti da parte del giudice e con ciò interferire sulla lunghezza dei tempi di prescrizione, non solo non è stato da noi minimamente contrastato, ma rientra testualmente nel nostro disegno di legge che è ben anteriore a quello del quale ci occupiamo. Quindi, questi aspetti di positività ci sono, non solo li abbiamo riconosciuti, ma li abbiamo anticipati.

Analogamente, il fatto, sostenuto da vari colleghi della maggioranza, che a questo punto noi siamo disarmati perché non abbiamo più la possibilità di dolerci delle finalità personali alle quali mira questa legge, anch'esso non è vero. Noi infatti abbiamo ancora almeno due armi importanti – e ritengo che la maggioranza e il Governo farebbero bene a tenerne conto – e sono quelle implicitamente individuate, vuoi dall'emendamento 6.1 del senatore Dalla Chiesa, vuoi dall'emendamento 6.7 a nostra firma. Si tratta di questioni che ho già affacciato giovedì scorso in una seduta che volgeva all'epilogo, intorno alle ore 15, ma che torno ad affacciare per la loro estrema rilevanza.

Voi state per varare una legge che riduce i tempi di prescrizione in generale, sia pure con le eccezioni che sono state ricordate e sulle quali non abbiamo nulla da obiettare. In generale, è innegabile che i termini di prescrizione, oggi previsti dall'articolo 157 del codice penale, subiscono



una riduzione, al livello del massimo edittale, e una ulteriore riduzione a causa del contenimento degli effetti degli atti interruttivi, che oggi spostano il termine fino al 50 per cento del tempo di base, domani soltanto sino a un quarto.

Quindi questo è il risultato generale e che ciò sia saggio non è smentito dalla considerazione, ovvia, che non si possono ridurre i tempi di prescrizione senza incidere sul funzionamento della macchina; sarebbe come pretendere che i treni impiegassero un'ora di meno nei percorsi che ora sono stabiliti, senza intervenire minimamente sulla rete ferroviaria. Ma, accanto a questa considerazione generale, ce n'è una specifica che torno a ricordare: l'Italia ha sottoscritto la Convenzione ONU del novembre 2000 che impegna il nostro Paese ad una lotta particolarmente serrata e efficace contro alcuni tipi di delitti, tra i quali la corruzione. Ebbene, nell'articolo 11 di quella Convenzione – come ho già ricordato – sta scritto che, se del caso, ogni Stato parte determina un maggior periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione.

Per quel che riguarda specificamente la corruzione, voi state dimezzando i termini: non solo non li ampliate, ma li dimezzate e questo è chiaramente in contrasto con la Convenzione che il nostro rappresentante del Governo ha sottoscritto a suo tempo e che attende, non a caso, a distanza di cinque anni, ancora di essere ratificata, e questa è una grave mancanza che non vorrei fosse dettata da finalità particolari.

Questo è ciò che induce ad insistere sugli emendamenti che ora ho ricordato, perché esiste fortunatamente un corridoio che la Camera dei deputati ha aperto nell'articolo 6, inserendo due titoli di reato per i quali è prevista una deroga alla disciplina generale della legge in questione, essendo previsto che per essi siano raddoppiate... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Fassone, mi scusi.

Invito i colleghi a limitare il brusio, perché è veramente difficile ascoltare ciò che sta dicendo il senatore Fassone.

Senatore Castagnetti, lei poi è anche vicino all'oratore: la prego di limitare il rumore.

FASSONE (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente, ho pressoché concluso.

Ricordavo che, a seguito dell'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati che ha previsto per due titoli di reato il raddoppio dei termini di prescrizione, questo è lo strumento regolamentare che consente alla maggioranza e al Governo – se sono consapevoli dell'importanza di quanto ho richiamato – di inserire qualche altro titolo di reato per parare la prima obiezione, quella anzidetta del chiaro contrasto con l'impegno assunto in sede di convenzione delle Nazioni unite, e l'altra obiezione sollevata dalla Corte costituzionale a più riguardi, allorché si introduce una norma di eccezione che non sia razionalmente giustificata nella sua ristrettezza.

Qui la domanda empirica e banale è la seguente: perché soltanto quei due reati? È del tutto irragionevole che quei due reati, cioè la violazione degli articoli 589 e 449 del codice penale, subiscano questo trattamento peggiorativo, quando altri reati di gravità ancora maggiore non lo subiscono, e ciò accade all'interno della stessa categoria di reati; per cui gli interventi della Corte costituzionale a suo tempo operati sull'articolo 60 della legge sulla depenalizzazione sono estremamente calzanti e puntuali, perché qui abbiamo che il reato colposo di naufragio avrà un termine di prescrizione notevolmente superiore all'omonimo reato doloso, il che è chiaramente contrario alla razionalità, ha già giustificato gli interventi precedenti della Corte ed è altamente probabile che ne giustificherà degli altri.

Allora, vuoi per questa nozione tecnica che può lasciare indifferenti, vuoi per quella politico-istituzionale del rispetto della convenzione delle Nazioni Unite, chiedo che questi emendamenti siano presi in attenta e positiva considerazione, altrimenti, appena avrete votato questa legge respingendo gli emendamenti, dovrete un minuto dopo denunciare la convenzione delle Nazioni Unite perché la politica giudiziaria di questo Paese è, sul punto, in contrasto con gli impegni assunti. Non ho bisogno di sottolineare quanto grave sia questa conclusione, ma quanto ineluttabile essa sia. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, impiegherò un minuto e trentasette secondi del mio tempo – perché dieci minuti voglio mantenerli integri per la dichiarazione di voto finale – per segnalare che gli infortuni sul lavoro e gli omicidi per circolazione stradale sono previsioni di grandissimo impatto sociale. Il fatto di allungare i termini di prescrizione, anzi di raddoppiarli, significa raddoppiare il tempo per ottenere il risarcimento del danno. Signori della maggioranza, vi consiglio, in campagna elettorale, di girare al largo dalle vittime di incidenti stradali o di infortuni sul lavoro.

Signor Presidente, lei prima mi ha richiamato per una interruzione che ho fatto in difesa di una persona che stimo molto, il signor Montesquieu, ormai defunto da un po' di secoli. Il fatto che il signor rappresentante del Governo si vanti in quest'Aula di essere stato relatore su questa legge avanti alla Camera dei deputati e oggi arrivi qui come rappresentante del Governo è infatti un esempio vivente di violazione del principio della separazione dei poteri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi conformo al parere espresso dal relatore sugli emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 12,08).*

### **Sulle manifestazioni in Val di Susa**

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per una situazione di estrema urgenza e preoccupazione in atto in Val di Susa. Le agenzie di stampa riferiscono in questo momento, di un clima estremamente teso, di occupazione militarizzata del territorio, di impossibilità per i cittadini di recarsi alle proprie abitazioni, di scontri fra la polizia ed i cittadini. Soprattutto, le agenzie di stampa riferiscono il giudizio della Commissione delle petizioni del Parlamento europeo che si esprime in questi termini: «L'occupazione del sito di Venaus è un affronto alla popolazione locale che protesta pacificamente contro l'inizio del primo cantiere di sondaggio».

Dice ancora la delegazione della Commissione delle petizioni europea: «È anche un insulto all'integrità di questa delegazione parlamentare».

Siamo dunque di fronte ad una situazione di straordinaria preoccupazione per l'incolumità di tutti, ad una straordinaria ragione di preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico, complicata dalla presenza

della delegazione europea. Si parla di europarlamentari colpiti e feriti (mi riferisco, in particolare, all'europarlamentare Agnoletto).

Far finta di nulla in questa situazione (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*), rispetto a questi cittadini che stanno lottando e manifestando per la salute della loro vallata e del loro territorio, per l'integrità...

PRESIDENTE. Senatore Zancan...

ZANCAN (*Verdi-Un*). ...del loro territorio mi sembra impossibile. Chiedo che, tramite il signor Presidente, venga invitato il Ministro dell'interno a riferire con urgenza, perché credo che, quando c'è preoccupazione per i cittadini, l'urgenza sia un dovere. Sotto questo profilo, le chiedo dunque, signor Presidente, di farsi interprete di questa nostra fortissima preoccupazione, segnalando al Ministro dell'interno la necessità che egli venga urgentemente a riferire al Senato della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Maconi*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la ringrazio della segnalazione. Nel frattempo, lei presenti un'interrogazione o un'interpellanza sull'argomento, in modo che la Presidenza potrà chiedere con più forza notizie al riguardo. Eventualmente, a fine seduta potremmo fornire maggiori informazioni.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B (ore 12,10)**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.1.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

**Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, c'è un senatore che vota per tre persone!

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di controllare. (*Commenti del senatore Garraffa*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,32).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.11.

**Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.2.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Vari senatori dell'opposizione rivolgono inviti alla Presidenza a verificare la corrispondenza tra schede inserite e senatori effettivamente presenti in Aula).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,55).*

## Presidenza del presidente PERA

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.2.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola «314».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.2 e gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, chiedendo al senatore D'Onofrio una particolare attenzione per quel che riguarda la postazione accanto a lui ove figura una luce e non un senatore, le chiedo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 13,18).*

### **Saluto ad una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Vorrei rivolgere un saluto ad una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone guidata dal suo presidente l'onorevole Tetsuro Saito. Benvenuti. *(Generali applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B (ore 13,19)**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.6.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente per la ovvia ragione della tagliola dei tempi contingentati.

Stamattina ho ascoltato con interesse, com'è doveroso fare, interventi di parecchi colleghi della maggioranza, del relatore e del rappresentante del Governo e mi è venuto in mente che la Casa delle libertà si è trasformata in parole in libertà. Ciò che ho ascoltato, infatti, non sta né in cielo né in terra. In molti casi si è raggiunto il massimo, come per esempio nell'intervento conclusivo del collega Bobbio, il quale ha stabilito che chi milita dalla nostra parte sta dalla parte dei criminali. Parole in libertà, dunque, a cui non intendo replicare. Ho citato questo esempio soltanto per sottolineare quanta libertà si sono concessi i colleghi questa mattina.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, se non avessi il limite dei tempi contingentati sarei in condizione di contrastare molti degli argomenti, se non tutti. Mi limiterò, però, ad alcune rapidissime osservazioni: questa è una legge sbagliata, infelice, permeata di irragionevolezza, per la parte che attiene vuoi alla nuova disciplina della recidiva vuoi a quella della prescrizione.

Sulla recidiva ricordo il principio costituzionale che assegna alla pena (articolo 27, comma 3) una funzione rieducativa. Questa funzione rieducativa assegnata dalla Costituzione alla pena presuppone la possibilità per il giudice di personalizzare la pena di volta in volta. Se non vi è questa per-

sonalizzazione, non si capisce come possa essere realizzata quella funzione. Con la nuova norma sulla recidiva e conseguenze connesse trasformiamo il giudice in un ragioniere che dovrà limitarsi a fare un conteggio aritmetico, senza nessuna discrezionalità, proprio al fine di rendere la pena acconcia alla personalità del reo ed alla vicenda specifica.

Questo ovviamente tradisce una scuola di pensiero dottrinariala, giurisprudenziale e legislativa, per lo meno trentennale, a dir poco, ma ancor di più si pone fuori dall'alveo della previsione costituzionale. Quindi, quanto serva questa legge non lo so, anche perché ancora una volta si ricade nel vecchio errore di far credere che si fa sul serio, minacciando pene più gravi, e dimenticando che il momento decisivo non è quello della minaccia della pena, ma della irrogazione concreta e della esecuzione della pena. Ma nulla si fa per rendere concreto nel nostro ordinamento un principio di effettività della pena che obiettivamente ormai soffre di molte e di molte deroghe ed eccezioni. Per la parte della prescrizione è estremamente interessante l'approccio complessivo perché abbiamo una realtà innegabile che molti colleghi della maggioranza non hanno potuto non riconoscere stamattina: nel nostro Paese, cioè, a causa della insopportabile lentezza dei processi, maturano sin troppe prescrizioni; si citava un dato offerto dalla Corte di cassazione, che faceva riferimento a circa 180.000 prescrizioni.

Qualunque persona, anche non avendo alcuna dimestichezza con il diritto, ma che sia dotata di una quota ragionevole di buon senso, di fronte a questo farebbe il seguente ragionamento: posto che le prescrizioni che maturano sono sempre di più e sono momenti di sconfitta dello Stato; posto che la causa di questa realtà sta nella lentezza del processo, impegniamoci con tutte le nostre forze per rendere il processo vieppiù meno lento, in modo tale che le prescrizioni che possano maturare si vadano riducendo progressivamente.

Questo è un ragionamento non da giurista, ma da uomo della strada dotato di buon senso. Questa maggioranza invece ha davanti lo zoppo e ritiene che la migliore cura per guarirlo sia quella di tagliargli l'altra gamba, nel senso che nulla si fa per accorciare i tempi di durata dei processi; si prende atto di un eccessivo numero di prescrizioni che maturano e si interviene dimezzando o comunque riducendo notevolmente il tempo necessario al maturarsi della prescrizione. Ad uno zoppo hanno tagliato l'altra gamba! Questo è il quadro complessivo. Essendo questa una lettura ulteriore del testo, non possiamo che occuparci delle novità introdotte dai colleghi della Camera dei deputati. Anche in sede della questione di pregiudizialità costituzionale che ho sottoposto all'Assemblea senza nessun successo in una seduta di qualche giorno fa, abbiamo di fronte un intervento di questo tipo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 6.

È un intervento interessante perché dimostra la correttezza di quello che ho sin qui detto: anche i colleghi della Camera si rendono conto che un accorciamento robusto dei termini di prescrizione indebolisce la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, quindi indebolisce il sistema repressivo del Paese. Tanto se ne rendono conto che intervengono con una

deroga. Si esclude da questo accorciamento dei termini di prescrizione, anzi si prevede un raddoppio dei nuovi termini di prescrizione per i reati più gravi per definizione, di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. Ed è un criterio sul quale potremmo anche discutere. Non lo trovo certamente permeato di irragionevolezza.

Mi piace pensare che siano d'accordo con me sul fatto che questa legge indebolisce la pretesa punitiva dello Stato. Incredibile è che accanto a questi reati, i più gravi per definizione, per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione ne vengono inseriti altri due, due reati colposi.

Allora, signor Presidente, penso che i colleghi della Camera abbiano operato, da questo punto di vista, correttamente, come i fabbricatori di grappa i quali, ottenuto il distillato, devono tagliare la testa e la coda, in modo che rimanga il corpo. Ora questo corpo che rimane è costituito da reati la cui gravità e il cui allarme sociale non hanno niente a che vedere con due reati colposi come quelli previsti agli articoli 449 e 589 del codice penale.

I termini di prescrizione rimangono seriamente accorciati per reati – ne scelgo qualcuno – come il peculato, la corruzione, la concussione, la bancarotta fraudolenta: una serie di reati, cioè, la cui gravità è insita, non foss'altro per un confronto rispetto alla misura di pena prevista. Mentre per i delitti colposi di cui discutiamo è prevista una pena nel massimo di cinque anni, ma nel minimo – come per l'omicidio colposo – di sei mesi, quelli che ho citato sono reati per i quali è prevista una pena, che va da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci o di dodici anni. Ma questo è il corpo della grappa, deve rimanere integro: i colleghi della Camera si sono limitati a tagliare la testa e la coda.

Allora – e mi avvio alla conclusione, signor Presidente – l'emendamento in questione pone un problema ulteriore: il nostro Paese, durante il precedente Governo, che disponeva di un bravo Sottosegretario alla giustizia, il quale aveva la delega per i rapporti internazionali, è stato promotore della prima Convenzione a livello ONU per la lotta al crimine organizzato. Tanto il nostro Paese, indegnamente da me rappresentato, per essere chiari, è stato promotore di quella Convenzione, che questa è stata firmata a Palermo. Ebbene, ancora non l'abbiamo ratificata, signor Presidente; l'Italia è forse l'unico Paese tra i sottoscrittori che non lo ha fatto, pur essendone stato il promotore. Ma c'erano un'altra maggioranza e un altro Governo, per cui evidentemente il confronto è inutile; sappiamo di cosa parliamo.

La cosa incredibile è che, per i reati di corruzione, come bene ha ricordato il collega Fassone stamattina, in quella Convenzione (che, ripeto, il nostro Paese ha sottoscritto) è previsto un aumento dei termini di prescrizione, proprio per non indebolire la concreta realizzazione della pretesa punitiva dello Stato. Oggi, dunque, vi trovate nella seguente condizione: non avete ancora ratificato tale Convenzione; dovete comunque prendere atto del fatto che il nostro Paese, che voi temporaneamente governate, l'ha sottoscritta; omettete di tener conto di quella previsione con-

venzionale; intervenite anche nei confronti della corruzione, accorciando sensibilmente i termini di prescrizione.

Bene, signor Presidente, arrivo al punto: senza volermi iscrivere tra coloro che pronunciano parole in libertà, dico soltanto che, se questo è un modo di legiferare, spero veramente che gli italiani vi impediscano di farlo ancora a lungo! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, invitando il senatore segretario ad esercitare un efficace controllo sulla votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.12.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Proteste del senatore Montino).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola «368».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.12 e gli emendamenti 6.13 e 6.14.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiedo di verificare l'esistenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

MONTINO (*DS-U*). *(Indicando i banchi del Gruppo FI)*. Signor Presidente, nella seconda fila, guardi, ce ne sono due!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Il Senato non è in numero legale!

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Colleghi, ai controlli provvedono i senatori segretari e la Presidenza. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.16.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, le chiedo di autorizzare la procedura di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell'opposizione per alcune luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, i casi sono due: o diciamo che il numero legale c'è, noi ce ne andiamo e voi continuate i lavori per conto vostro, oppure si verifica l'esistenza del numero legale. (*Applausi del senatore Giaretta. Applausi ironici dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Su questo controlla e garantisce la Presidenza assieme ai senatori segretari. Senatore Brutti, se ritiene faccia la sua richiesta.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell'opposizione per alcune luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori. Il senatore Kappler segnala difficoltà nel votare).*

Stia seduto però, senatore Kappler, altrimenti è difficile controllare.

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Colleghi, state seduti, per favore, altrimenti non possiamo controllare. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, le chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Kappler segnala nuovamente difficoltà nel votare).*

Se non funziona, si faccia cambiare la tessera, senatore Kappler.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.19.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Le chiedo, signor Presidente, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.20.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, le chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.22.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, viviamo un momento nel quale si parla molto di illusione, illusionismo e illusionisti. Ho avuto una strana illusione: ho visto che nella prima fila dal banco del Governo si accendevano tutte le luci, benché non tutti i colleghi parlamentari che siedono al banco del Governo siano senatori. (*Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Commenti dei senatori Greco, Azzollini e Pastore*).

PRESIDENTE. La prego, senatore Manzione, faccia la sua richiesta. Colleghi per favore lasciate terminare il senatore Manzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non vorremmo che il numero legale fosse un'altra illusione che si materializza nell'Aula, nonostante il controllo che lei sta esercitando.

PRESIDENTE. Il controllo è compito della Presidenza e dei senatori segretari.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Allora, signor Presidente, le chiedo di verificare, dopo aver controllato che la mia richiesta risulti appoggiata, che effettivamente i colleghi senatori assicurino la presenza del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.23.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.24.

### Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.25.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.26.

**Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.27.

**Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.29.

**Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.100 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.30.

### **Verifica del numero legale**

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

PAGANO (*DS-U*). Presidente, controlli la postazione accanto al senatore Zappacosta! (*Commenti del senatore Mulas*).

PRESIDENTE. Benvenuta, senatrice Pagano, non l'avevo ancora vista né sentita.

PAGANO (*DS-U*). Senatore Mulas, lei sta votando per due. (*Commenti del senatore Garraffa*).

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego di stare seduta.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.31, identico all'emendamento 6.102.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi accingo a chiedere la verifica del numero legale, però mi consenta di fare una breve dichiarazione. Ho l'impressione che a volte uno dei senatori segretari, quella collega bionda che è al suo fianco, cerchi di dirle qualcosa.

PRESIDENTE. È la senatrice Dato, non «la collega bionda».

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Mi fa piacere che in questa circostanza la riconosce, perché quando le indica che qualche senatore vota per altri non la ascolta. (*Vivaci proteste dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Procediamo, senatore Manzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).



Il Senato non è in numero legale. (*Commenti dal Gruppo Mar-DL-U*).  
Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,44*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)**

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Identico all'articolo 1 approvato dal Senato**

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-*bis*. - (*Circostanze attenuanti generiche*). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

*b*) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

*c*) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

Art. 2.

**Identico all'articolo 2 approvato dal Senato**

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 3.

**Identico all'articolo 3 approvato dal Senato**

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Art. 4.

**Identico all'articolo 4 approvato dal Senato**

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Recidiva*). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

#### Art. 5.

#### **Identico all'articolo 5 approvato dal Senato**

1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».

#### Art. 6.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

## EMENDAMENTI

### 6.1

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo II del libro II del codice penale».*

---

### 6.11

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo III del libro II del codice penale».*

---

### 6.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

#### **Le parole da: «Al comma 1» a: «314,» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».*

---

**6.3**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321.».*

---

**6.4**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314.».*

---

**6.5**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «317.».*

---

**6.6**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «318.».*

---

**6.7**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319.».*

---



**6.8**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319-ter.».*

---

**6.9**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «320.».*

---

**6.12**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 1» a: «368,» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis.».*

---

**6.13**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis.».*

---

**6.14**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368.».*

---

**6.15**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371,».*

---

**6.16**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-bis,».*

---

**6.17**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-ter,».*

---

**6.18**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «372,».*

---

**6.19**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «373,».*

---

**6.20**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «377, 377-bis».*

---

**6.21**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «378,».*

---

**6.22**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 450».*

---

**6.23**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 452».*

---

**6.24**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 473».*

---

**6.25**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449» aggiungere le seguenti: «, 474».*

---

**6.26**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «591, primo e secondo comma».*

---

**6.27**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «593».*

---

**6.29**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «644, 644-bis».*

---

**6.100**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

**Inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «secondo e terzo comma», aggiungere le seguenti: «del codice penale».*

---

**6.30**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».*

---

**6.31**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, CALVI

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

---

**6.102**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

---

**6.32**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**6.33**

BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».*

---

**6.101**

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale i termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà».*

---

## Allegato B

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Callegaro, Caruso Antonino, Collino, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Ferrara, Firrarello, Giuliano, Grillo, Guzzanti, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Schifani, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Demasi, De Zulueta, Franco Paolo, Frau e Malabarba, per attività della Commissione parlamentare sull'uranio impoverito; Gubert, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Coviello, Falomi, Ioannucci e Sodano Calogero, per attività dell'Unione interparlamentare; Ascutti, Castagnetti, Fabbri, Maffioli, Magnalbò, Minardo e Pontone, per attività di rappresentanza del Senato.

### **Indagini conoscitive, annunzio**

In data 28 novembre 2005, la 12<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Togni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00362 *p.a.*, dei senatori Falomi ed altri.

### **Interrogazioni**

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che presso la Questura di Lucca è in atto un odioso condizionamento nella gestione del personale, dovuto alla illegittima ingerenza di alcuni esponenti di una componente sindacale;

tale ingerenza è stata lamentata dal personale della citata Questura, quale causa del mancato rispetto delle turnazioni di servizio e dell'ingiustificato ritardo nella concessione dei recuperi maturati nel tempo;

la Confederazione sindacale autonoma di Polizia (CONSAP), sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, ha segnalato più volte ai vertici del Dipartimento della Pubblica sicurezza la grave situazione determinatasi presso la Questura di Lucca;

risulta, altresì, all'interrogante che fra le irregolarità, riscontrate dalla stessa CONSAP, vi è anche la mancata notifica al sig. Rodolfo Pierotti, Assistente capo della Polizia di Stato e segretario provinciale SIAP (Sindacato italiano appartenenti Polizia), del trasferimento dal Commissariato di Forte dei Marmi a quello di Viareggio, disposto dal Dipartimento della Polizia di Stato a seguito della sua candidatura nell'aprile 2004 e della successiva elezione come assessore del Gruppo di Rifondazione comunista, presso il Comune di Stazzema;

l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, ai commi 1 e 2, stabilisce che il Personale della Polizia di Stato, candidato alle elezioni politiche o amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, tanto meno vi può prestare servizio per tutta la durata del mandato amministrativo o politico se è stato eletto, poiché la norma prevede che il candidato eletto sia trasferito presso la sede più vicina compatibilmente con la qualifica rivestita;

la mancata notifica consente al citato Assessore e Assistente capo della Polizia di Stato di recarsi quotidianamente presso la Questura di Lucca e di partecipare come rappresentante sindacale, alla presenza del Questore Manzo e dei rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali, alle verifiche degli accordi di settore;

risulta inoltre all'interrogante che la dirigenza della Questura di Lucca è stata più volte richiamata, dal Ministero dell'interno, al puntuale rispetto delle direttive relative all'impiego del personale preposto alla funzione di poliziotto di quartiere,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto su esposto;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti urgenti affinché l'assessore Rodolfo Pierotti, Assistente capo della Polizia di Stato, sia effettivamente trasferito presso il Commissariato di Viareggio, sede assegnatagli secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

se, infine, non si ritenga opportuno accertare e perseguire le responsabilità sottese alla mancata notifica di trasferimento al citato Pierotti e alle disfunzioni riscontrate nella gestione del personale.

(4-09758)

MARITATI, MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –  
(*Gia* 3-01835)

(4-09759)



DE ZULUETA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

il 9 febbraio 1999 sono state arrestate dalla polizia libica 5 infermiere bulgare, che prestavano assistenza sanitaria presso l'ospedale Al-Fateh di Benghazi in Libia, con l'accusa di avere infettato deliberatamente 426 bambini con il *virus* HIV. In questi sette anni le infermiere sono state oggetto di un diffuso pregiudizio popolare e sottoposte a numerosi maltrattamenti e a forme di tortura, come ad esempio scariche di *elettroshock*;

il 6 maggio 2004 le 5 infermiere, insieme ad un dottore palestinese giudicato loro complice, sono state condannate a morte da un tribunale di primo grado, senza che i minimi diritti della difesa fossero tutelati. Nello scorso novembre, la Corte Suprema libica, in presenza della quasi totalità degli ambasciatori dei paesi occidentali, ha rimandato il suo giudizio di appello al 31 gennaio 2006;

la condanna alla pena capitale non è suffragata da alcuna prova di colpevolezza, ma solo dalla propaganda della *leadership* politica e dei mezzi di informazione libici che ne hanno fatto la pubblica giustificazione dei numerosi casi di sieropositività riscontrata su bambini una volta ricoverati nelle fatiscenti strutture sanitarie nazionali. Infatti non si è potuto fare alcuna analisi scientifica sulle sostanze incriminate utilizzate dagli imputati e sulla base delle quali si fonda la loro condanna a morte;

a dimostrazione di ciò pone il fatto che tali casi si sono registrati sin dal 1997, ovvero prima che le infermiere arrivassero in Libia, e sono continuati anche dopo il loro arresto. Inoltre varie ricerche mediche internazionali presso l'ospedale in questione (tra cui il prof. Luc Mointagnier, il primo scienziato che ha individuato la malattia dell'AIDS nel mondo) hanno condotto alla unanime denuncia riguardo le pessime condizioni in cui vengono eseguite le normali attività sanitarie, come ad esempio l'utilizzo degli stessi ferri operatori per diversi pazienti senza che vengano sottoposti ad alcuna forma di sterilizzazione;

il caso ha provocato tensioni nelle relazioni diplomatiche tra la Bulgaria e la comunità internazionale, da una parte, e la Libia dall'altra, accentuate in seguito alla richiesta libica di un risarcimento economico di 10 milioni di dollari in favore delle famiglie di ogni bambino infettato nell'ospedale di Benghazi in cambio della liberazione dei condannati. Il governo bulgaro ha rifiutato con sdegno questa «richiesta di riscatto» per i propri connazionali;

del caso si è occupato, tra le altre organizzazioni internazionali, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) che con la sua Raccomandazione n. 1726 del 6 ottobre 2005 chiede l'immediato rilascio dei condannati, il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità libiche e il più ampio coinvolgimento delle istituzioni internazionali e nazionali (in particolar modo dell'Italia) per fare pressione sul governo libico, in modo da ristabilire i minimi principi internazionali dello stato di diritto;

oltre a varie ONG e associazioni umanitarie, anche l'Unione europea e gli Stati Uniti si sono impegnati diplomaticamente e hanno giudicato il processo a cui sono sottoposti gli indagati «non rispondenti agli *standard* internazionali per il giusto processo». Infine lo stesso presidente George W. Bush ha dichiarato ufficialmente alle autorità libiche che «le infermiere non devono solo essere risparmiate, ma liberate quanto prima»,

si chiede di sapere quali misure il Governo italiano, anche in virtù delle sue preferenziali relazioni con il Governo di Tripoli, intenda intraprendere per sostenere le iniziative già intraprese in tal senso da tutta la comunità democratica internazionale, e in particolare la piena attuazione della raccomandazione 1726 della PACE, al fine di fermare questa «moderna caccia alle streghe» e ristabilire i minimi principi dello stato di diritto.

(4-09760)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata recapitata una busta gialla, contenente una lettera di minacce ed un proiettile calibro 6,35, a Domenico Del Vecchio Presidente del Consorzio agroalimentare di Fasano (Brindisi);

che il Consorzio agroalimentare, che gestisce il mercato ortofrutti-colo all'ingrosso, è per il 94% di proprietà del Comune ed è una delle più grandi strutture di questo tipo esistenti in Puglia;

che, secondo la dichiarazione dei Carabinieri di Fasano, sarebbe già stato individuato il movente;

che uno dei precedenti presidenti dell'Ente consortile in questione ha, a quanto risulta all'interrogante, sostenuto che già in passato il Consorzio e lui stesso sono stati oggetto di fatti di questo tipo;

che il Sindaco di Fasano, Vito Ammirabile, nell'esprimere solidarietà a nome della città, ha sostenuto di essere stato oggetto di minacce di morte in due diverse occasioni, all'inizio del 2005 e tre mesi fa;

che è necessario individuare i responsabili di queste gravi minacce per riportare serenità nella città di Fasano e per consentire a quanti operano per lo sviluppo del territorio fasanese di poterlo fare senza subire minacce di alcun tipo,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-09761)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge 31.3.2005, n. 43. – recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280» –, dispone che

dal 1° gennaio 2006 la carta d'identità su supporto cartaceo verrà sostituita da quella elettronica;

che in data 18.04.2005 è stata emanata la Circolare n. 20 del Ministero dell'interno che dispone, al fine di poter emettere carte d'identità elettroniche entro il 1° gennaio 2006, l'obbligo per tutti i Comuni di provvedere entro il 30.10.2005, alla predisposizione dei necessari collegamenti all'INA (Istituto nazionale delle anagrafi) per l'emissione delle carte d'identità elettroniche;

che a seguito di tale circolare, i Comuni italiani si sono attivati per l'acquisto delle postazioni informatiche, seguendo le direttive tecniche di cui al citato decreto-legge n.7 del 2005;

che la postazione informatica di emissione delle carte è costituita da apparati certificati dal Ministero dell'interno (il costo medio della postazione si aggira intorno ai 25 mila euro);

che i Comuni hanno indetto gare di acquisto per le attrezzature, secondo le caratteristiche tecniche indicate e certificate dal Ministero;

che in data 30.08.2005 è stata emanata la Circolare n. 43 del Ministero dell'interno, nella quale viene puntualizzato che i Comuni devono astenersi dall'assumere impegni di spesa per l'acquisto delle citate apparecchiature, considerato che lo stesso Ministero sta avviando un'intesa con l'Istituto Poligrafico che non comporterà oneri ai Comuni per l'acquisto delle attrezzature;

che le suddette circolari ministeriali determinano una situazione di confusione in quanto sembrerebbe che il Ministero dell'interno noleggerà direttamente le postazioni a tutti i Comuni italiani, attribuendo i costi al cittadino sul quale incomberà l'onere del pagamento di 25 euro per ciascuna carta elettronica;

che l'aumento dei costi comporterà per una famiglia di 4 persone un ulteriore esborso di 80-100 euro in più per il rinnovo dei documenti, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le procedure di acquisto, da parte del Ministero, delle attrezzature richieste per la emissione delle carte d'identità elettroniche e quali le modalità di assistenza e formazione informatica ai dipendenti dei Comuni;

se non si ritenga di poter fornire ogni utile chiarimento in merito alle procedure di cui in premessa.

(4-09762)

FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, FASSONE, LEGNINI, RONDONO, STANISCI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*  
– Premesso che:

alcune proposte di modifica della legge in vigore sull'adozione nazionale e internazionale tendono ad accreditare l'identificazione tra semplificazione delle procedure e alleggerimento delle norme di tutela, con conseguenze gravi sulle certezze dei diritti dei bambini, delle famiglie, sulla disponibilità dei paesi verso le richieste di adozione provenienti

dal nostro paese, sull'azione degli enti autorizzati e sullo stesso concetto di legalità;

la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recita: «La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al parlamento una Relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa»;

la 2ª relazione biennale della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) riferita agli anni 2003-2004, non è stata trasmessa alle Camere;

aumenta la disponibilità all'adozione internazionale da parte delle coppie italiane, anche se rimane il divario fra la richiesta e gli ingressi;

secondo i dati rilevati dalla Commissione per le adozioni internazionali, nel primo semestre del 2005, si registra un drastico calo del 25,6% degli ingressi di bambini stranieri dovuto principalmente al blocco da parte di alcuni paesi dell'Europa orientale: un calo di 214 autorizzazioni al mese;

secondo il rapporto della Commissione, relativo al periodo dal 16/11/2000 al 30/06/2005, il numero delle coppie che hanno concluso con successo l'*iter* adottivo è pari a 9.846 per un totale di 11.826 bambini. Al primo posto della graduatoria dei paesi di provenienza dei minori stranieri entrati a scopo adottivo c'è l'Ucraina (21,8%) che risulta peraltro nettamente staccata dagli altri paesi di origine, facendo segnare in termini assoluti 2.300 ingressi. Incidenze rilevanti si registrano nel seguente ordine: Federazione Russa (13,8%), Colombia (9,4%), Bielorussia (7,8%), Bulgaria (9,4%), Brasile (6,9%) e Polonia (5,4%), dati riferiti dall'anno 2000 all'anno 2005 (primo semestre 2005);

le inchieste giornalistiche, ultima delle quali quella del quotidiano «Il Messaggero», in data 18-19-20 novembre 2005, a firma della giornalista Marisa Lombardo Pijola, sollevano molti interrogativi e suscitano allarme in merito alle procedure di adozione adottate in Ucraina;

le inchieste in corso in Ucraina inducono alla prudenza nei rapporti con persone e istituzioni toccate dalle stesse;

non appare rispondere alla necessaria cautela la riunione promossa in data 18 novembre 2005 nella sede della stessa CAI, dalla Presidente della Commissione per le adozioni internazionali con gli enti autorizzati e la direttrice del Centro adozioni del Ministero dell'istruzione della Repubblica Ucraina;

nei giorni precedenti, la stampa si era occupata della protratta e insostenibile chiusura dei rapporti con la Bielorussia e della conseguente attesa senza fine di centinaia di coppie bloccate nelle procedure di definizione della loro adozione di bambini. – ormai preadolescenti e adolescenti. – accolti per molti anni nel quadro dei percorsi di risanamento;

ai problemi evidenziati dalla stampa, in Ucraina e Bielorussia, si aggiungono i ritardi dell'accreditamento degli Enti autorizzati ad operare nella Federazione Russa;

la legge 184 del 1983, coordinata con la legge 149 del 2001, «Diritto del minore ad una famiglia», recita: «Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia»,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi di presentazione alle Camere della citata 2a relazione biennale 2003-2004 della Commissione per le adozioni internazionali;

quali atti si intendano compiere per l'accertamento delle eventuali violazioni della legge 31 dicembre 1998, n. 476, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri» e per riaffermare la cultura dell'adozione della legge medesima, incentrata sul rispetto della personalità dei bambini, sul loro diritto ad avere una famiglia, a partire dalla propria e sul principio di sussidiarietà implicante il rispetto dei paesi in cui il bambino vive;

per quanto attiene le adozioni in Ucraina, se si siano attivati gli opportuni interventi per verificare l'attendibilità di così gravi e sconcertanti notizie e provveduto a controllare la condotta degli enti che vi operano;

quali concreti atti si intendano promuovere per dare certezze alle famiglie, per tutelare i bambini, per favorire e tutelare il lavoro trasparente degli enti, la loro autonomia rispetto ad ogni pressione e la loro missione di sostegno all'adozione senza fini di lucro;

per quanto riguarda la Bielorussia, perché non sia stato immediatamente firmato a Minsk il testo proposto alla presidente della Commissione. – ivi recatasi ben due volte. – dalle competenti autorità bielorusse per porre fine alla situazione di stallo;

per quanto riguarda la Federazione Russa, per quale motivo la CAI non si attivi per rimuovere ogni ostacolo affinché gli enti che vi operano ottengano il riaccreditamento;

cosa abbia fatto il Governo per promuovere e rafforzare i rapporti con i Paesi del Sud del Mondo, avendo constatato le difficoltà verificatesi nell'area dell'Est Europa, in ordine alle procedure di adozione;

quanti e quali accordi bilaterali il Governo intenda sottoscrivere, e in quali tempi;

quale la politica delle adozioni del Governo oggi, per dare certezze ai diritti dei bambini e delle famiglie, tenuto conto dell'aumento della disponibilità delle coppie italiane all'adozione e della consistente riduzione del numero di ingressi dei bambini adottati;

quali strategie e quali risorse siano state messe in campo per la chiusura degli istituti prevista per il 30 dicembre 2006 e quale messa a punto sia stata prevista per gli impegni delle istituzioni e delle associazioni.

(4-09763)

PACE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: che negli scorsi mesi il Demanio ha trasferito alla Società Coni Servizi S.p.a. tutta l'area del Foro Italico in Roma, in parte in proprietà ed in parte in concessione; che la Società Coni Servizi ed il Comune di Roma, il 28 settembre 2005, hanno presentato un progetto di ristrutturazione dell'area che prevede, tra l'altro, l'apertura di ottanta esercizi commerciali, la creazione di centri *fitness* e benessere, la costituzione di un circolo privato che gestisca i campi da tennis e parte delle piscine; che il Foro Italico costituisce, da oltre settanta anni, il principale polo sportivo della città di Roma, sviluppandosi in un contesto paesaggistico di grande pregio nel quale è felicemente inserito, esempio di progettazione urbanistica ed architettonica sensibile ai valori ambientali ed artistici che viene ammirato nel mondo intero, si chiede di sapere: se si ritenga compatibile con le caratteristiche monumentali, ambientali e sportive dell'area l'apertura degli esercizi commerciali e dei centri *fitness* e benessere suddetti, nonché utile per la città l'apertura di un circolo privato in una zona dove abbondano simili esercizi; se il progetto sopra citato sia stato discusso ed approvato anche dall'ente pubblico Coni e quindi dai suoi organi di vertice (Giunta e Consiglio nazionale) oppure se sia frutto solo di scelte della società Coni Servizi S.p.a.

(4-09764)

CAMBER. – *Al Ministro per le politiche comunitarie.* – Risultando all'interrogante che:

già con interrogazione precedente (4-09538) l'interrogante aveva segnalato la posizione favorevole del Governo della Repubblica croata in merito alla restituzione dei beni confiscati agli appartenenti alla comunità nazionale tedesca che nel secondo dopoguerra si sono trasferiti in Austria, chiedendo di sapere se il Governo italiano intendesse. – e come. – adoperarsi per ottenere un analogo trattamento per i cittadini italiani costretti all'esodo nel secondo dopoguerra;

sui *mass media* ed in specie sul quotidiano di Trieste «il Piccolo» di lunedì 28 novembre 2005, a pagina 6 vengono riportate le dichiarazioni del presidente del Sabor (il Parlamento croato), Vladimir Seks, che ha confermato la ferma volontà di restituire i beni sottratti ai tedeschi dopo il 1945 (quando vennero cacciati dal territorio croato e divennero cittadini austriaci);

l'esponente croato ha aggiunto poi che «non ci sarà una reazione a catena: nulla di simile, ad esempio, avverrà per l'Italia»;

sempre «il Piccolo» riporta che il rappresentante al Parlamento croato delle minoranze tedesca e austriaca, Nikola Mak «si è detto compiaciuto per l'intesa»;?

l'entità di gran lunga maggiore di beni confiscati dal regime comunista jugoslavo riguarda gli esuli italiani: e il concetto di «questione mo-

rale» espresso dal presidente del Sabor, se vale per i tedeschi esodati, deve valere a maggior ragione per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti all'esodo per le stesse motivazioni che indussero i cittadini di lingua tedesca ad abbandonare quei territori,

si chiede di sapere con particolare riferimento all'impegno profuso dal Governo italiano per sostenere l'ingresso della Repubblica di Croazia nell'Unione europea, impegno quanto meno pari a quello profuso dalla Repubblica d'Austria, quali urgenti iniziative si intendano assumere, segnatamente in sede di Unione europea, a tutela di basilari principi inequivocamente condivisi dagli Stati membri dell'Unione europea in punto tutela e garanzie delle proprietà private, nel caso di specie inerenti i diritti dei cittadini italiani espropriati con la forza e quindi costretti all'esodo.

(4-09765)

### **Mozioni, ritiro di firme**

Il senatore Compagna ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00362 *p.a.*, dei senatori Falomi ed altri.

